

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1951

DCXXXVIII.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 7 FEBBRAIO 1951

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LEONE

INDI

DEL PRESIDENTE GRONCHI

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Commemorazione dell'onorevole Luigi Rocco:</b>		LA ROCCA . . . . .	25896, 25911
PRESIDENTE . . . . .	25880	FERRANDI . . . . .	25897
LEONETTI . . . . .	25880	DE MARTINO FRANCESCO . . . . .	25899
SALERNO . . . . .	25881	BETTIOL GIUSEPPE . . . . .	25902
MAGLIETTA . . . . .	25882	GULLO . . . . .	25903
SANSONE . . . . .	25882	CALAMANDREI . . . . .	25907
CORBINO . . . . .	25882	LUCIFREDI . . . . .	25911
CONSIGLIO . . . . .	25882	CIFALDI . . . . .	25912
CHIOSTERGI . . . . .	25882	MARTINO GAETANO . . . . .	25914
MARTINO, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i> . . . . .	25882	<b>Proposta di legge (Svolgimento):</b>	
<b>Comunicazione del Presidente</b> . . . . .	25878	VIGORELLI e altri: Aumento del contributo straordinario dello Stato per l'integrazione dei bilanci degli E. C. A. (1728) . . . . .	25888
<b>Congedi</b> . . . . .	25878	PRESIDENTE . . . . .	25888
<b>Disegni di legge:</b>		VIGORELLI . . . . .	25888
( <i>Deferimento a Commissioni in sede legislativa</i> ) . . . . .	25878	BUBBIO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> . . . . .	25889
( <i>Trasmissione dal Senato</i> ) . . . . .	25878	<b>Interrogazioni (Annunzio)</b> . . . . .	25915
<b>Disegno di legge e proposta di legge costituzionale (Seguito della discussione):</b>		<b>Interrogazioni (Svolgimento):</b>	
Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale. (469);		PRESIDENTE . . . . .	25883
LEONE ed altri: Integrazione delle norme della Costituzione concernenti la Corte costituzionale. (1292) . . . . .	25889	CANEVARI, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i> . . . . .	25883, 25885
PRESIDENTE . . . . .	25889, 25892, 25896, 25910, 25915	DAL POZZO . . . . .	25883
TARGETTI . . . . .	25890	BERTINELLI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . . . .	25884
TESAURO, <i>Relatore</i> . . . . .	25892	D'AMBROSIO . . . . .	25884
LEONE, <i>Presidente della Commissione</i> . . . . .	25896, 25900, 25915	PRETI . . . . .	25886
PETRILLI, <i>Ministro senza portafoglio</i> . . . . .	25896	BUBBIO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> . . . . .	25887
		PAOLUCCI . . . . .	25888
		<b>Petizioni (Annunzio)</b> . . . . .	25879
		<b>Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio)</b> . . . . .	25879
		<b>Votazione segreta</b> . . . . .	25905

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1951

**La seduta comincia alle 16.**

MAZZA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 2 febbraio 1951.

(È approvato).

**Congedi.**

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Angelini, Bazoli, Bertola, Bonfante Margherita, Ceccherini, Fanfani, Farinet, Fina, Gorini, La Pira, Mastino Gesumino, Maxia, Negrari, Paganelli, Pecoraro, Resta, Roberti, Saggin, Scotti Francesco, Terranova Corrado, Terranova Raffaele, Vigo e Zanfagnini.

(I congedi sono concessi).

**Deferimento di disegni di legge a Commissioni in sede legislativa.**

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva fatta in precedenti sedute, ritengo che i seguenti disegni di legge possano essere deferiti all'esame e all'approvazione delle competenti Commissioni permanenti, in sede legislativa:

« Trasformazione in mutuo definitivo garantito dallo Stato dei finanziamenti provvisori concessi dal Consorzio per sovvenzioni su valori industriali all'Opera nazionale combattenti » (Approvato dal Senato) (1789);

« Soppressione del " Comitato interministeriale per l'assistenza ai connazionali che si trovano all'estero per eventi di guerra " e passaggio al Ministero del tesoro dei compiti relativi alla regolarizzazione delle spese inerenti a detta assistenza » (1792);

« Provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie » (Approvato dalla X Commissione permanente del Senato) (1795).

Se non vi sono obiezioni, rimarrà così stabilito.

(Così rimane stabilito).

**Trasmissione dal Senato di disegni di legge.**

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente del Senato ha trasmesso a questa Presidenza i seguenti disegni di legge:

« Approvazione ed esecuzione dello scambio di Note fra l'Italia e la Gran Bretagna per lo sblocco dei beni italiani nel Sudan e la liquidazione dei danni sudanesi in relazione alla guerra, effettuato a Roma il 29 luglio 1950 » (Approvato dal Senato) (1797);

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di pagamenti e di compensazioni tra i Paesi europei per il 1949-50, firmato a Parigi il 7 settembre 1949 » (Approvato dal Senato) (1798);

« Norme per le promozioni e i trasferimenti in servizio permanente effettivo per merito di guerra degli ufficiali della Marina militare » (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (1799);

« Accettazione ed esecuzione della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, firmata a Londra il 10 giugno 1948 » (Approvato dal Senato) (1800);

« Approvazione ed esecuzione dell'Accordo per il traffico aereo fra l'Italia e la Turchia concluso ad Ankara il 25 novembre 1949 » (Approvato dal Senato) (1801);

« Rappresentanza del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia nella composizione dei Tribunali militari territoriali » (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (1802);

« Aumento delle sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 10 della legge 16 giugno 1912, n. 612, recante norme per il transito ed il soggiorno delle navi mercantili lungo le coste dello Stato » (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (1803);

« Istituzione della Facoltà di agraria presso l'Università degli studi di Padova » (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (1804);

« Approvazione ed esecuzione dell'Accordo per il traffico aereo fra l'Italia e i Paesi Bassi, concluso a Roma il 4 marzo 1950 » (Approvato dal Senato) (1805);

« Approvazione ed esecuzione del Protocollo addizionale all'Accordo fra l'Italia e l'Austria del 12 maggio 1949 relativo al regolamento dello scambio facilitato di merci tra la Regione Trentino-Alto Adige ed i Bundesländer Tirolo-Vorarlberg, concluso a Roma il 14 agosto 1950 » (Approvato dal Senato) (1806).

Saranno stampati, distribuiti e trasmessi alle Commissioni competenti, con riserva di stabilire quali di essi dovranno esservi esaminati in sede legislativa.

**Comunicazione del Presidente.**

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Viola ha chiesto di essere iscritto al gruppo misto. L'onorevole Di Fausto, per cui il gruppo parlamentare democristiano ha

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1951

comunicato alla Presidenza che egli non fa più parte del gruppo stesso, è stato pure iscritto, a sua richiesta, al gruppo misto.

Parimenti sono stati iscritti — di ufficio — al gruppo misto gli onorevoli Magnani e Cucchi, per i quali il gruppo comunista ha comunicato alla Presidenza della Camera l'avvenuta radiazione dal gruppo stesso.

**Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.**

**PRESIDENTE.** Comunico che sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni.

Saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

**Annunzio di petizioni.**

**PRESIDENTE.** Si dia lettura dei sunti delle petizioni pervenute alla Presidenza.

**MAZZA, Segretario,** legge:

Il deputato Roselli presenta una petizione di Ernesto Bartoccioni, segretario provinciale del Sindacato lavoratori auto-ferrotramvieri e internavigatori di Brescia, il quale chiede che il ministro dei trasporti soprasseda a qualsiasi autorizzazione per la sostituzione dei servizi a rotaia con autolinee, finché non si stabiliscano piani organici di ampliamento, sistemazione, rinnovamento o sostituzione dei servizi esistenti in quella zona. (71).

La maestra elementare Carmela Braida in Deventak, da Gorizia, chiede l'emanazione di un provvedimento legislativo che risolva la situazione dei maestri elementari sloveni i quali, rifiutatisi di trasferirsi lontano dall'Istria sotto il regime fascista, furono dichiarati dimissionari. (72).

Il dottor Silvio Cavalcanti Vaseschi, da Avenza, invoca un provvedimento legislativo che consenta la reversibilità della pensione civile anche a favore di varie categorie di congiunti, che si trovino in stato di particolare indigenza, non comprese fra quelle che godono attualmente di tale beneficio. (73).

Armando Pollio, segretario generale dell'Associazione capi-famiglia disoccupati e tribolati sociali, da Roma, chiede che il Governo istituisca un fondo speciale destinato a soccorrere gli iscritti all'associazione. (74).

Il tenente in congedo dottor professor Ugo Moscardino, da Lecce, chiede che, con provvedimento legislativo, si disponga che siano assegnati al Commissariato dell'esercito, in caso di mobilitazione generale, unicamente i mutilati e invalidi di guerra e i non idonei al

servizio incondizionato di guerra, forniti di laurea in economia e commercio o in giurisprudenza e che le assegnazioni siano fatte per titoli, tenute presenti le attività esercitate nella vita civile. (75).

Il dottore ingegnere Guido Muggia, da Bologna, sollecita l'emanazione della legge sul risarcimento dei danni di guerra e chiede che si tenga conto in essa della necessità di discriminare, per la precedenza del risarcimento, sia i beni che i soggetti da risarcire, in base ai principi della Costituzione, in modo da contemperare le esigenze derivanti dalla Carta costituzionale con quelle del bilancio dello Stato. (76).

Aurelio Lagostina, da Casale Corte Cerro, chiede che sia riformato il testo unico delle leggi sulle ricevitorie postelegrafiche, abrogando il diritto di successione, il contratto personale stipulato fra titolare e supplente e provvedendo alla sostituzione del personale mancante per malattia, congedi o altro, negli uffici ove il servizio lo esige. (77).

Leonardo Roselli, da Pozzuoli, chiede che sia emanato un provvedimento legislativo in relazione alla legge 29 aprile 1950, n. 229, con la quale si aumentavano alcuni posti di ruolo dell'Amministrazione postelegrafica, in modo che gli impiegati di classi anziane possano essere promossi prima del loro trattamento di quiescenza. (78).

Michele De Pasquale, da Monopoli, chiede che sia modificato il decreto 13 maggio 1947, n. 500, al fine di consentire ai sottufficiali della marina di raggiungere il massimo della pensione al compimento del 32° anno di servizio, come precedentemente disposto. (79).

Il dottor Giorgio Castellano, da Morro di Alba, chiede che, in occasione della riforma dei giudizi di assise, sia concesso un mezzo di impugnazione ordinario contro sentenze che, quando furono pronunciate, non l'ammettevano. (80).

La professoressa Liana Biasco in Moscardino, da Lecce, invoca un provvedimento legislativo che consenta l'inquadramento nei ruoli transitori, quali insegnanti di musica e canto, degli insegnanti di tali materie, che da oltre dieci anni prestano servizio negli istituti scolastici dello Stato come incaricati. (81).

Il tenente in congedo dottor Ugo Moscardino, da Lecce, chiede che sia emanato un provvedimento legislativo che riconosca il diritto alla concessione della croce al merito di guerra anche agli invalidi di guerra, con interpretazione estensiva di quanto disposto

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1951

dall'articolo 2 del decreto 14 dicembre 1942, n. 1729. (82).

Il dottor Augusto Castellona, da Cefalù, chiede che sia modificata la legge 3 dicembre 1931, n. 1580 (n. 1887 di pubblicazione) contenente nuove norme per la rivalsa delle spese di spedalità e manicomiali, in modo che sia reso più sopportabile l'onere del pagamento delle relative rette. (83).

Marino Baroni, presidente dell'Associazione danneggiati di guerra della Toscana, da Firenze, chiede che nella nuova legge sul risarcimento sia riaffermato il principio mutualistico, « inteso come concorso di tutta la ricchezza nazionale rimasta illesa, al fine di ristorare quella danneggiata a causa della guerra » (84).

PRESIDENTE. Le petizioni testé lette saranno trasmesse alle Commissioni competenti.

#### Commemorazione dell'onorevole Luigi Rocco.

PRESIDENTE. (*Si leva in piedi, e con lui i deputati e i membri del Governo*). Onorevoli colleghi, non è neppure decorso il tempo necessario per rassegnarci dell'imatura e compianta perdita di un caro ed eminente collega, che l'improvvisa fine di un altro ed egualmente caro collega — anch' Egli della medesima circoscrizione Napoli-Caserta, già così duramente provata — riconduce in quest'aula un velo di nuova mestizia. Anche questa volta i nostri animi, sospendendo per un istante la quotidiana fatica parlamentare, che spesso ci divide ma non dovrebbe mai renderci nemici, si piegano in un'onda di unanime commozione, nella tristezza del rimpianto e nel dolore del ricordo.

L'onorevole Luigi Rocco, nato nel 1894, apparteneva ad una famiglia che, attraverso numerosi ed eminenti esponenti, aveva attivamente partecipato, fin dal suo sorgere, al movimento di inserzione dei cattolici nella vita politica italiana. Continuando questa tradizione, egli fu tra i fondatori del partito popolare italiano; e, bandito questo, come gli altri partiti democratici, dalla vita pubblica, si era ritirato nel silenzio di una vita fatta di intensa e modesta operosità professionale.

Laureato in giurisprudenza e in storia e filosofia, avvocato e notaio, nel rifugio della vita professionale aveva ansiosamente atteso il ritorno della libera competizione democratica nel nostro paese, che lo riportò nel pieno della vita politica. Fu, infatti, il primo sindaco elettivo della sua Casoria, la quale,

nelle legislature prefasciste, aveva avuto l'orgoglio di mandare suo rappresentante in questa Assemblea il cugino, il compianto onorevole Marco Rocco, mentre nelle file della democrazia cristiana egli conquistava, per le sue indiscusse qualità, i posti di più alta responsabilità: segretario provinciale di Napoli, segretario regionale della Campania, consigliere nazionale.

Solo da un anno, succedendo al compianto Ugo Rodinò, era entrato a far parte della Camera, e, pur nel breve tempo di sua attività parlamentare, attraverso notevoli interventi, la diligente e fervida partecipazione ai lavori della X Commissione e dell'Assemblea, e soprattutto l'appassionato attaccamento ai nostri dibattiti, si era già fatto apprezzare ed amare.

Una istintiva signorilità del tratto, un senso costante di raro equilibrio morale e politico, la conoscenza profonda dei problemi politici in tutti i loro sviluppi e nelle situazioni pregresse, una probità universalmente riconosciuta, una modestia che rasentava l'umiltà, e un senso antico e fraterno della amicizia lo rendevano caro a tutti, e in particolare modo a noi, colleghi della sua circoscrizione.

Il rimpianto perciò per la perdita immatura di un collega, che solo per un anno ebbe l'orgoglio di sedere nella più alta Assemblea del suo paese, è così vivo, largo e profondo da assegnare a questo mesto rito commemorativo il valore di espressione di una quasi incontenibile commozione.

La Presidenza della Camera ha espresso già alla famiglia le condoglianze di tutta la Assemblea. (*Segni di generale consentimento*).

LEONETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONETTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mai avrei potuto immaginare che un giorno sarebbe stato a me commesso il mesto incarico di parlare in quest'aula in morte di mio cugino, l'onorevole Luigi Rocco di Torrepadula. E dico parlare di lui così, semplicemente, perché, pur assolvendo al mandato conferitomi dal gruppo, la mia parola non vuole, non può, essere quella dell'oratore che rievoca la figura dello scomparso, bensì la voce dell'amico, che parla dell'amico estinto, e ne parla accorato, col nodo alla gola, in una forma semplice, così, come lui fu semplice.

Luigi Rocco, il nostro caro, indimenticabile Luigi, non è più!

La sua figura bonariamente imponente, la fronte ampia, spaziosa, quel suo parlare pacato, lento, tipico del riflessivo, dell'intelli-

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1951

gente acuto, ma soprattutto le sue doti morali, la generosa sua bontà d'animo, l'integrità della coscienza e la fermezza dei principi, furono le caratteristiche che lo imposero alla pubblica estimazione.

Nato il 1° giugno 1894 da principesca famiglia del patriziato napoletano, erede di una tradizione di attività politica (cinque membri della sua famiglia difesero in quest'aula i diritti del popolo), geloso custode del nome avito, ne fu degno continuatore.

All'esempio degli avi, sentì che la nascita non rappresentava privilegio di sorta, ma somma di doveri, aggravio di responsabilità, per cui, alla facile vita agiata che gli si offriva, preferì il lavoro intenso, ispirando tutte le azioni della sua vita alla rigida osservanza dell'etica cristiana. E questo senza dubbio fu il lato più bello dell'indimenticabile scomparso. La sua vita fu un continuo prodigarsi per il bene degli altri dimenticando solo se stesso.

Dotato di vasta, poliedrica cultura, giovanissimo si addottorò in giurisprudenza, indi in storia e filosofia. Avvocato, notaio, pubblicista, militò fin da giovane nelle file del partito cattolico e quindi del partito popolare italiano, a fianco del padrigno e del cugino, gli onorevoli Marco Rocco *senior* e *iunior*.

Ma il personale ricordo del caro Luigi risale al periodo del ventennio fascista. Lo rivedo ancora in quell'epoca, completamente appartato dalla vita politica italiana, mordere il freno, fraternamente legato a quei pochi che, pur nel rispetto all'autorità costituita, alimentavano la loro fiaccola di libertà.

Alla liberazione dedicò tutto se stesso per la costituzione della democrazia cristiana.

Immaturamente scomparso l'indimenticabile onorevole Marco Rocco *iunior*, alla cui venerata memoria mi sia consentito ancora elevare da questo banco commosso, riverente il pensiero, egli sentì che il suo dovere era quello di porre al servizio del partito la sua intelligenza, la sua attività, ed, erede spirituale del cugino, scese nell'agone politico.

Eletto plebiscitariamente nel 1946 sindaco di Casoria, sua patria elettiva — come giustamente ha ricordato l'onorevole Presidente — si prodigò per il benessere della cittadina, fin quando non abbandonava tale incarico, perché chiamato dal suo senso del dovere ad accettare altri importanti incarichi in seno al partito: segretario provinciale di Napoli prima, regionale per la Campania poi, fin che dal congresso di Venezia del 1949 veniva eletto all'alta carica di consigliere nazionale della democrazia cristiana.

Deputato in questa legislatura dal dicembre 1949, fu componente attivo della decima Commissione permanente dell'industria. Compreso dell'alto mandato conferitogli dal popolo, fu tra i più assidui ai nostri lavori, e tutti lo ricordiamo fra noi, sempre sorridente, con una parola cortese per tutti. Tenace assertore dell'idea che propugnava, scevro però di spirito fazioso, sposò l'idea con fede, con entusiasmo, dando tutto quanto poteva senza mai nulla chiedere, rifiutando anzi importanti e delicati incarichi, solo perché fuori del partito, per tema di essere distolto da esso.

Tutta la vita di questo generoso, onorevoli colleghi, può sintetizzarsi attraverso i necrologi apparsi sulla stampa napoletana. Chi partecipa la morte di Luigi Rocco? La famiglia e la democrazia cristiana. Non enti non associazioni, non complessi industriali! Là dove potevano esservi onori o laute prebende, là non era il suo posto!

Quest'uomo purtroppo oggi non è più. La Divina Provvidenza, nei suoi imperscrutabili disegni, ha permesso che ancora una volta la morte mietesse fra noi, e, quasi a imporci una profonda meditazione, ha voluto che quest'uomo, la cui modestia fu pari all'elevatezza dell'ingegno, fosse commemorato in quest'aula oggi 7 febbraio, mercoledì delle Ceneri. È la massima eterna che tuona severa: *memento homo!* Fatale epilogo della nostra vita terrena. Non rimane che inchinarsi riverenti ai supremi voleri, ma la memoria di Luigi Rocco rimarrà viva per noi, ed il luminoso esempio della sua vita, della sua dirittura, ci sarà salutare, ci indicherà la esatta rotta da percorrere, come faro sicuro nella bufera della vita.

SALERNO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALERNO. Onorevoli colleghi, ancora una tomba che si schiude, ancora una commemorazione in quest'aula. È triste e doloroso, anche perché sembra (e certamente lo è per l'onorevole Luigi Rocco) che siano proprio gli amici più cari, gli amici migliori, gli amici più fedeli e più degni quelli che se ne vanno. L'onorevole Luigi Rocco fu una nobile figura di uomo e di parlamentare, e, non certo per il blasone che egli ebbe e di cui invero non fece mai sentire l'esistenza, ma per le molteplici e magnanime doti di sentimento, di bontà, di generosità che egli possedette e di cui sempre dispose in grandissima copia.

Discendente da aristocratica famiglia napoletana, fu un campione di democrazia; e

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1951

credo che egli giungesse alla democrazia non tanto attraverso complicati e tormentati processi dialettici, quanto attraverso un'esigenza spontanea dell'animo, perché in lui era veramente innato questo sentimento di amore verso chi lavora, verso chi soffre; ed era quindi profonda anche in lui l'aspirazione verso un ordine fatto di maggiore giustizia e di più sincera fratellanza umana.

Fu un signore, un galantuomo nell'espressione più alta ed alata di queste parole: dietro il velo di una modestia incredibile, nascondeva i tesori di una cultura e di una preparazione di cui solo conoscendolo intimamente si poteva valutare e misurare la portata. È chiaro che la perdita di un uomo di così fatta tempra e di tanta virtù reca in chi lo ha conosciuto una vera pena dell'anima, della quale, anche a nome del gruppo parlamentare di cui faccio parte, io mi rendo interprete.

MAGLIETTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGLIETTA. A nome del gruppo parlamentare comunista e mio personale, esprimo vivi sentimenti di cordoglio per l'immaturo morte del nostro collega, che io ho sempre considerato mio amico, onorevole Luigi Rocco.

SANSONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANSONE. Onorevoli colleghi, noi tutti del gruppo del partito socialista italiano partecipiamo con vivo cordoglio alla perdita dell'onorevole Luigi Rocco. Noi ne abbiamo apprezzato il tatto, il garbo; ma soprattutto ne abbiamo apprezzato quella soffusa bonomia che in noi napoletani esprime talvolta la profondità del sentire e una grande comprensione delle vicissitudini della vita.

Luigi Rocco era forse conosciuto poco da voi, onorevoli colleghi, ma noi napoletani che abbiamo conosciuto le sue virtù preclare, la sua modestia, accogliamo con vivo dolore la notizia della sua dipartita. Il paese ha perduto un galantuomo.

CORBINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBINO. A titolo personale ed anche a nome del gruppo parlamentare liberale, mi associo alle parole qui pronunciate in memoria del defunto collega Luigi Rocco. Come bene ha osservato or ora l'onorevole Sansone, noi di Napoli lo abbiamo conosciuto in una veste diversa dagli altri colleghi della Camera, per la dimestichezza che ci veniva dal tradizionale viaggio di andata e ritorno per raggiungere o per lasciare la capitale.

E tutti abbiamo potuto apprezzare le altissime doti di questo collega, che facevano di lui un uomo nel senso più umano della parola. Soltanto ora io ho appreso, ad esempio, che egli discendeva da una nobile famiglia, così modesto, così umile, talvolta, egli era, non soltanto con coloro che la sua bontà faceva giudicare più preparati di lui, ma anche con coloro che il suo profondo affetto per l'umanità che lo circondava, gli avrebbe pur dato il diritto di considerare più modesti di lui.

Veramente abbiamo perduto un caro collega, e noi di Napoli sentiamo tutto il peso di questi colpi che, se non assottigliano numericamente la deputazione napoletana, le tolgono uomini che erano fra i migliori.

CONSIGLIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONSIGLIO. A nome del gruppo del partito nazionale monarchico e mio personale, mi associo alle nobili parole pronunciate dal Presidente e dai colleghi che mi hanno preceduto. Anche noi ricordiamo con profondo dolore la scomparsa di Luigi Rocco, del cui carattere, della cui umanità e della cui bontà è stato detto tutto quello che si doveva; ma non certo abbastanza, perché, se nei nostri tempi vi è una carenza dolorosa, questa è proprio una carenza di umanità, di bontà; e Luigi Rocco, uomo e cristiano, era a tutti noi un esempio di umanità e di bontà.

CHIOSTERGI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIOSTERGI. Mi associo, anche a nome del gruppo repubblicano, alla commemorazione così nobilmente fatta dal nostro Presidente ricordando ai colleghi Luigi Rocco, che noi tutti abbiamo potuto apprezzare ed amare, che noi abbiamo stimato come uno dei migliori fra noi.

Non soltanto alla famiglia vada l'espressione del nostro rimpianto, ma anche alla sua Napoli, alla deputazione di quella città che ha avuto il dolore di perdere in così poco tempo quattro suoi esponenti. Anche noi sentiamo, come se fossimo napoletani, tutto il vostro dolore, anche noi ci associamo al vostro lutto e ci auguriamo che rimanga sempre fra noi il ricordo di questo uomo sereno, colto, modesto, ma veramente utile al suo paese: la sua dipartita è certamente un danno grave non soltanto per la sua Napoli, ma per tutta l'Italia.

MARTINO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTINO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Il Governo si associa

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1951

con viva partecipazione alle parole di cordoglio che unanimi e commosse sono state pronunziate oggi in questa Assemblea per la immatura scomparsa dell'onorevole Luigi Rocco.

### Svolgimento di interrogazioni.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca: interrogazioni. La prima è quella dell'onorevole Dal Pozzo, al ministro dell'agricoltura e delle foreste, « per sapere se i due miliardi e mezzo di lire che risultano stanziati nel bilancio del suo dicastero per lire un miliardo e mezzo al bilancio 1948-49 e l'altro miliardo al bilancio 1949-50 sono stati interamente versati all'Ente nazionale serico come previsto dal decreto-legge 12 aprile 1948, n. 662, ed in quali epoche sono stati effettuati i versamenti previsti dalla legge a detto ente; e se è a sua conoscenza che fino alla data odierna, malgrado il disposto dell'articolo 11 del citato decreto legislativo e di quello degli articoli 1 e 16 del decreto legislativo 9 aprile 1949, n. 261, i produttori di bozzoli non hanno ancora ricevuto un sol soldo delle 50 lire per chilogrammo di bozzoli da essi prodotti nel 1947 e consegnati agli ammassi o, comunque, ceduti per la filatura della seta, e la cui produzione sia stata regolarmente controllata dai competenti organi; e quali provvedimenti intenda di prendere, in più delle inefficaci norme già emanate, al fine che detti produttori di bozzoli possano avere, entro breve tempo, quanto per essi è stato previsto dalla già citata legge 12 aprile 1948, n. 662, emanata sei giorni prima delle elezioni politiche del 18 aprile 1948 ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste ha facoltà di rispondere.

**CANEVARI, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.** Gli stanziamenti per complessivi due miliardi e mezzo, iscritti nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per far fronte ai pagamenti previsti nel decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662, sono stati interamente versati all'Ente nazionale serico, incaricato per legge di effettuare pagamenti agli aventi diritto. Tali versamenti in favore dell'Ente nazionale serico sono avvenuti mediante ordinativi di accreditamento, nella misura massima di 100 milioni di lire ciascuno, emessi nel periodo novembre 1948 - dicembre 1949.

Con le disponibilità in tal modo costituite, l'ente ha finora effettuato i seguenti pagamenti: per rimborso spese di ammasso (ai sensi dell'articolo 1, ultimo comma, del decreto

legislativo 12 aprile 1948, n. 662) 883 milioni e 150 mila lire; per acconti sui contributi di cui al primo comma dell'articolo 1 dello stesso decreto legge, lire 748.489.000. In totale sono state versate lire 1.631.639.000. Così è stato saldato il rimborso per spese di ammasso di lire 40 il chilogrammo fresco a norma di quella legge; ed è stato corrisposto un acconto di lire 50 il chilogrammo fresco su parte della produzione 1947 del contributo previsto nella somma massima di lire 100 il chilogrammo dal primo comma dello stesso articolo 1 del decreto-legge ricordato.

A proposito di questo contributo, debbo ricordare il disposto dell'articolo 1 del decreto presidenziale 9 aprile 1949, n. 261, secondo il quale la misura del contributo viene stabilita su proposta del ministro dell'agricoltura d'intesa con gli altri ministri interessati, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 7 dello stesso decreto legislativo.

Senonché il contributo stesso, a norma degli articoli 1 e 2 del ricordato decreto-legge, va in taluni casi al produttore, in altri al produttore e all'industriale, e in altri ancora all'industriale.

Sulla ripartizione della somma restante sono sorte divergenze fra le categorie interessate; e perciò non è stato finora possibile procedere alla erogazione dell'intero contributo.

Per risolvere tali divergenze è stato predisposto il disegno di legge n. 1437; « Norme interpretative e integrative del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662, ed altre provvidenze a favore della bachicoltura », che è stato approvato in sede legislativa dalla VIII Commissione permanente del Senato nella riunione del 19 gennaio 1951, con qualche aggiunta e qualche emendamento, ed ora trovansi presso la competente Commissione permanente di questa Camera.

Non appena approvata la legge in corso di esame, si provvederà all'immediata erogazione della somma residua agli aventi diritto.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Dal Pozzo ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

**DAL POZZO.** Non posso dichiararmi soddisfatto della risposta dell'onorevole sottosegretario. Egli, mentre ha risposto alla prima parte della mia interrogazione, non ha assolutamente risposto alla seconda parte, quella nella quale lamentavo che i produttori di bozzoli non hanno ancora ricevuto un solo soldo delle 50 lire stabilite per chilogrammo di bozzoli prodotti e consegnati all'ammasso nel 1947.

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1951

Quanto alle leggi e ai regolamenti citati dall'onorevole sottosegretario, faccio presente che l'ultimo provvedimento recentemente presentato alla Camera dal ministro Segni farebbe sì che ben 170 milioni vadano dati ad una categoria che non era prevista dalle leggi precedenti. Si tratta, infatti, di agevolare la categoria dei semai che è fra i responsabili del disagio della produzione serica per il prezzo elevato al quale cedono il seme ai produttori di bozzoli. Va poi notato che la produzione di bozzoli, che per il 1947 era prevista in 20 milioni di chili, è risultata invece essere stata di 27 milioni di chili. Ora, da dove sono venuti i 7 milioni eccedenti, dal momento che la produzione diminuisce anziché aumentare? Questa inflazione va a danno dei produttori di bozzoli ed è prova di mancanza di serietà.

Vediamo poi che si verifica un altro inconveniente ancora più grave, cioè che il ritardo nel pagamento di questa somma da parte del Governo e dell'ente serico alle categorie interessate ha prodotto come conseguenza che il denaro anticipato ai produttori di bozzoli e ai filandieri, dalla banca, non fu rimborsato nel tempo normale; e il tasso che dette categorie devono ora pagare alla banca si avvicina alle 30 lire per chilogrammo di bozzoli, mentre le 50 lire di acconto per chilogrammo di bozzoli, ora previste, per lo più andranno alle banche: cioè la maggior parte del denaro, stanziato dallo Stato a favore dei produttori di bozzoli, va ora a beneficio delle banche.

Questa situazione ha prodotto un grave disagio nel campo serico e, in particolare, in quello dei produttori di bozzoli, i quali vengono scoraggiati nella loro attività. Infatti, la nostra produzione di bozzoli che aveva raggiunto i 50 milioni di chili annui, è diminuita enormemente, e il nostro paese va ora a comprare bozzoli all'estero.

Ripeto, di questo stato di cose ne hanno risentito e ne risentono i produttori di bozzoli e le maestranze, le quali rimangono disoccupate, e ne risente il paese tutto.

Ripeto, questo ritardato pagamento del contributo statale, oltre a provocare un grave disagio ai produttori, porterà anche a concedere a delle categorie somme che non erano previste, mentre fino a questo momento i produttori di bozzoli per i quali il contributo di Stato era previsto non hanno ricevuto nemmeno un centesimo delle 50 lire al chilo che erano loro garantite dalla legge del 1948.

Pertanto, invito il Governo a mantenere l'impegno assunto con la legge già ci-

tata, che ritengo sia stata una legge di truffa elettorale e che non vorrei si risolvesse oggi in una vera e propria truffa di denaro.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole D'Ambrosio, al ministro della pubblica istruzione, « per sapere quale provvedimento intende adottare in favore di quegli insegnanti non di ruolo che non possono più ottenere il conferimento di incarico e supplenza per raggiunti limiti di età e se ritiene giusto il riconoscimento del diritto a una indennità di liquidazione, proporzionale agli anni di servizio prestato. Tanto per evitare che persone, le quali hanno speso in molti casi la vita nell'insegnamento, spesso in discipline per cui non è prevista la cattedra di ruolo, con la conseguente impossibilità di partecipare a concorsi, muoiano di fame ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione ha facoltà di rispondere.

BERTINELLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. A norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, che disciplina il trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo dello Stato, agli impiegati civili non di ruolo, in caso di cessazione del rapporto d'impiego, è dovuta una indennità *una tantum* commisurata alla durata del servizio prestato.

Il suddetto decreto legislativo, tuttavia, come è specificato nell'articolo 18, non si applica al personale insegnante non di ruolo.

Ciò premesso, il Ministero della pubblica istruzione concorda senz'altro con il parere espresso dall'onorevole interrogante circa la necessità che ai professori non di ruolo siano concesse determinate provvidenze, oltre quelle di cui già godono in virtù della circolare 2 febbraio 1948, n. 6, e, al riguardo, fa presente che è attualmente in elaborazione un provvedimento legislativo — il cui schema trovasi all'esame del Ministero del tesoro — che disciplinerà tutta la complessa materia del trattamento giuridico ed economico dei professori.

In tale schema, in analogia ai benefici concessi al personale non insegnante, viene prevista, in caso di cessazione del rapporto d'impiego, un'indennità di licenziamento commisurata ad una mensilità della sola retribuzione per ciascun anno di servizio o frazione di anno superiore a 6 mesi.

PRESIDENTE. L'onorevole D'Ambrosio ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

D'AMBROSIO. Sono parzialmente soddisfatto della risposta, perché effettivamente qualcosa di positivo v'è in essa; e sotto tale



## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1951

aspetto potrei anche dire che la mia interrogazione abbia avuto un esito fortunato.

Non voglio esporre alla Camera dopo quante lotte il Governo sia giunto a tale risultato per venire incontro ad una categoria che ha speso tutta la sua vita per la scuola.

La mia interrogazione presuppone tutta una storia di crude miserie; alcuni professori fuori ruolo, dispensati dall'insegnamento per limiti di età e che attendevano un aiuto dal Governo, sono morti nella più estrema povertà.

Mi auguro almeno che un tale provvedimento venga presto. Ormai non v'è più tempo per discussioni. Il rimedio annunciato dal Governo è già qualcosa, ma la soluzione più logica sarebbe stata quella di riaprire per questi sventurati, che, poi, non sono numerosi, i ruoli transitori, per collocarli in un secondo momento a riposo. Così avrebbero potuto usufruire della pensione: rimedio certamente più degno e più logico di quello adottato dal Governo. Comunque, onorevole sottosegretario, è bene che si faccia presto qualcosa, e sotto tale aspetto ringrazio il Governo per la sua risposta piuttosto concreta.

**PRESIDENTE.** Segue l'interrogazione dell'onorevole Giordani, al ministro della pubblica istruzione, « per sapere se non voglia sollecitare l'abilitazione per i medici laureati nell'anno accademico 1949-50 e se essa sarà provvisoria o definitiva ».

L'onorevole Giordani non è presente. Alla sua interrogazione sarà data risposta.

Segue l'interrogazione dell'onorevole Preti, al ministro dell'agricoltura e delle foreste, « per sapere se ritenga opportuno modificare le disposizioni relative all'ammasso del grano, in modo da mettere in condizioni di parità l'industria molitoria delle zone produttrici di grano (oggi ingiustamente sacrificata) e quella delle zone di importazione (artificialmente protetta contro le leggi naturali dell'economia), concedendo il prezzo unico franco-ammasso o, quanto meno, adeguate facilitazioni per il trasporto delle farine ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste ha facoltà di rispondere.

**CANEVARI, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.** Penso che l'onorevole interrogante voglia riferirsi non alle disposizioni relative all'ammasso del grano, bensì a quelle che regolano la distribuzione ai molini del grano ammassato; il che è di particolare competenza dell'Alto Commissariato dell'alimentazione.

All'inizio della campagna di consumo 1950-51, il grano controllato dallo Stato, per il quale occorre emanare le norme distri-

butive, era costituito: 1°) da grano nazionale (ammasso per contingente) immagazzinato nelle zone di produzione; 2°) da grano estero in arrivo, via mare, ai porti, da avviare parzialmente anche nei depositi dell'interno per la insufficienza dei depositi portuali e per la necessità di costituire le scorte.

Al grano di manovra statale era da aggiungere quello nazionale di quota libera non soggetto ad alcuna particolare norma distributiva.

Di fronte a tale situazione l'industria molitoria, alla quale il grano doveva essere distribuito, poteva, a grandi linee, essere divisa in due grandi gruppi: molini ubicati nelle zone di produzione; molini costieri, nell'Italia meridionale e insulare e in Liguria.

È evidente come l'esistenza di un mercato libero giovasse notevolmente ai molini ubicati nelle zone di produzione, in prevalenza (per i grani teneri) nell'Italia settentrionale e centrale.

Di ciò lo Stato non poteva non tener conto nello stabilire i criteri di distribuzione delle quote di sua pertinenza.

Il sistema che maggiormente si approssima alla completa libertà di mercato è riassunto nelle formule già adottate nell'annata 1949-50, e cioè il franco ammasso per il grano nazionale e il franco porto o franco magazzino interno di deposito per il grano estero.

L'esperienza negativa dello scorso anno ha però dimostrato la irrazionalità del sistema, e ha messo in luce i gravi inconvenienti che ne derivano. Il franco ammasso per il grano nazionale crea una posizione di netto privilegio per i molini delle zone di produzione, i quali al vantaggio di avere a portata di mano la quota libera assommano anche quello di poter attingere, con limitati oneri di trasporto, al grano nazionale di manovra statale.

Si tenga inoltre presente che nella campagna decorsa si è verificato un inconveniente (che indubbiamente si sarebbe ripetuto anche nell'annata in corso) causato dal sistema: i molini delle zone costiere o comunque lontani dalle zone di produzione, dopo aver lavorato il grano avuto dai magazzini di ammasso delle regioni più vicine, hanno interrotto i ritiri, riducendo o senz'altro arrestando la loro produzione, quando i limiti della convenienza economica risultarono sorpassati.

Onde, rallentamento o arresto della attività produttiva di alcuni complessi industriali, particolarmente dell'Italia meridionale e insulare, nei quali normalmente trovano lavoro notevoli masse di operai; e pericolo di gravi perdite di un patrimonio nazionale così prezioso per la vita del paese.

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1951

Infatti, ad un certo momento, circa 3 milioni di quintali di grano nazionale ammassato, immagazzinato nelle località più lontane dagli stabilimenti di utilizzazione, sono rimasti invenduti, correndo il rischio di scondizionarsi per il lungo periodo di permanenza in magazzino.

Per ovviare a tali gravissimi inconvenienti è stato necessario l'intervento dello Stato, il quale, dal marzo al luglio 1950, con la manovra chiamata dell'« avvicinamento », si è accollato, per i movimenti interprovinciali del grano nazionale, la massima parte dell'onere di trasporto, lasciando a carico dei molini solo una quota forfettizzata in lire 150 il quintale.

Tale provvedimento è costato alla gestione statale diverse centinaia di milioni di lire.

È inoltre evidente che le zone maggiormente danneggiate dal sistema del franco ammasso o del franco deposito (che nell'ottobre 1949 aveva sostituito il sistema del franco molino, il quale nel decennio precedente aveva sempre funzionato senza mai dare luogo a inconvenienti degni di nota) erano quelle dell'Italia meridionale e insulare, alle quali è cura costante, sia del Parlamento, sia del Governo, di andare incontro.

Per la campagna 1950-51 si è quindi presentata la necessità di adottare un nuovo sistema; e si sono sentite in proposito le associazioni interessate.

L'associazione italiana fra gli industriali molitori del nord ha proposto un piano di attuazione di un franco molino differenziato, che praticamente rappresenta un compromesso fra il franco molino e il franco ammasso.

Il franco molino differenziato consisteva nel raggruppare in zone distinte le varie province italiane e stabilire, per ciascuna di esse, un prezzo diverso di cessione del grano; prezzo che avrebbe dovuto essere tanto maggiore quanto più le zone comprendevano province distanti dai luoghi di produzione.

In sostanza, anche in tal modo i molini delle zone di produzione sarebbero stati messi in condizione di fare una facile concorrenza a quelli delle zone costiere e di non produzione.

L'associazione italiana fra gli industriali mugnai e pastai dell'Italia del centro-sud non aveva potuto invece presentare un piano che avesse raggiunto l'unanimità di tutti i propri rappresentanti. Alcuni di essi, infatti, si erano dichiarati per il franco molino integrale o indiscriminato, e cioè con un unico prezzo nazionale di cessione del grano; altri per il franco ammasso o (in linea subordinata) per il franco molino differenziato, da applicarsi però con criteri del tutto opposti a quelli

progettati dall'associazione degli industriali del nord.

Fra queste diverse tendenze e fra i contrastanti interessi, e in vista delle esperienze della precedente annata, lo Stato ha ritenuto opportuno di adottare il criterio del franco molino indiscriminato, che pone su uno stesso piano i molini d'Italia ed attua così il criterio della massima giustizia distributiva e che, fra l'altro, tranquillizza lo Stato medesimo su un più razionale smaltimento delle proprie disponibilità.

L'abolizione del predetto franco molino, anche se limitato al solo grano di produzione nazionale e, conseguentemente, l'instaurazione del franco ammasso o di un franco molino differenziato, altererebbe la situazione di equilibrio attualmente esistente, a solo esclusivo vantaggio dei molini delle zone di produzione (che già sono nettamente avvantaggiate dalla esistenza di una notevole quota libera), con gravissimo danno di quelli costieri e delle regioni non produttrici.

In sostanza, si commetterebbe un atto di assoluta parzialità verso un determinato gruppo di mulini, e si verrebbero a danneggiare, senza alcun motivo plausibile, proprio le regioni del Mezzogiorno e delle isole, verso le quali è invece diretto ogni sforzo del paese per migliorarne le condizioni economiche.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Preti ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

**PRETI.** Non sono soddisfatto della risposta datami dall'onorevole sottosegretario, il quale, del resto, ha riconosciuto che la maggioranza degli interessati, cioè tutti gli industriali molitori del nord ed anche una parte di quelli del centro-sud erano contrari al franco molino indiscriminato. È vero che con il passato regime si sono verificati taluni inconvenienti; è però anche vero che gli inconvenienti che si verificheranno con il franco molino indiscriminato saranno maggiori.

Col franco molino indiscriminato, i molini delle zone produttrici ritirano il grano allo stesso prezzo di quelli delle zone non produttrici. Non dobbiamo però dimenticare che i molini delle zone produttrici sono i migliori, i più attrezzati, quelli che tradizionalmente esportavano. Ora essi si trovano di fronte a questa situazione: che la loro farina viene ad essere gravata delle spese di trasporto per raggiungere i mercati ove essi tradizionalmente esportano, e quindi, praticamente, sono notevolmente svantaggiati rispetto ai produttori locali, che ritirano il grano allo stesso prezzo e vendono la farina sul luogo. Mi sembra che non sia giusto che il Governo

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1951

crei delle difficoltà a quella parte dell'industria molitoria che è la più moderna e la più attrezzata. Praticamente, da questo franco molino indiscriminato, traggono beneficio qualche grosso molino di Roma, e molti piccoli molini delle zone non produttrici; piccoli molini i quali sono tecnicamente sorpassati, e non avrebbero, probabilmente, potuto reggere alla concorrenza.

L'onorevole sottosegretario ha osservato che i molini delle zone produttrici sono avvantaggiati dalla esistenza di una quota libera di grano che verrebbe da essi acquistata *in loco*, ad un prezzo inferiore rispetto a quello di ammasso. A questo si potrebbe obiettare che sugli stessi mercati possono acquistare sia i molini locali, sia quelli delle zone non produttrici; e se è vero che i molini delle zone non produttrici pagano le spese di trasporto del grano, gli altri, quando esportano la farina, pagano le spese di trasporto della medesima. Il che significa che le spese di trasporto vengono a pagarle ugualmente gli uni e gli altri.

Ma poi vi è un'altra osservazione da fare: che questo ipotetico vantaggio di un parallelo mercato libero, a cui ha alluso l'onorevole sottosegretario, non esiste più, perché oggi il prezzo del mercato libero non è più inferiore a quello di ammasso. Anzi, una settimana fa era superiore, e questa settimana è all'incirca uguale.

Poi, bisogna tenere conto che, vigendo il franco molino indiscriminato, oggi che è aumentato il prezzo del grano sul mercato libero, finiscono per chiedere grano agli ammassi molti molini di zone non produttrici, che prima non lo avevano mai chiesto; tanto che gli ammassi ora hanno accontentato le richieste di assegnazione dei molini solo nella misura del 60 per cento. Ne deriva che i molini vecchi e non attrezzati rivendono le quote assegnate ad altri molini con maggiorazioni di due o trecento lire; il che, evidentemente, è immorale.

Dal momento che il prezzo del mercato libero non pare destinato a riportarsi a un livello inferiore a quello dell'ammasso, e dal momento che proprio la esistenza di un prezzo di mercato libero inferiore è, diciamo così, il caposaldo della difesa del Ministero dell'agricoltura a sostegno del regime di franco molino, ritengo indispensabile e inevitabile la revisione del regime. Comprendo benissimo che non si può arrivare al franco ammasso, perché esso creerebbe inconvenienti uguali e contrari. Ma bisogna anche mettersi in testa che il franco molino indiscriminato non può

reggere. Pertanto, occorre trovare una soluzione intermedia.

**PRÉSIDENTE.** Segue l'interrogazione dell'onorevole Lizzadri, al ministro dell'interno, «per sapere se ritenga giustificato il decreto del prefetto di Roma, che ha sospeso dalla carica il sindaco di Genazzano, perché faceva parte del comitato dei partigiani della pace. L'interrogante chiede di sapere, inoltre, se è a conoscenza che una delle ragioni addotte dal prefetto nel suo decreto riguardava la concessione della sala comunale per la raccolta delle firme, mentre in realtà il sindaco si trovava degente all'ospedale policlinico Umberto I di Roma».

L'onorevole Lizzadri è assente. Alla sua interrogazione sarà data risposta scritta.

Segue l'interrogazione dell'onorevole Paolucci, al ministro dell'interno, «per conoscere i motivi per i quali i carabinieri di Ortona ingiungevano, l'8 novembre 1948, ai dirigenti delle locali sezioni del partito repubblicano laico e del partito socialista italiano di rimuovere dalla vetrina della loro sede, in piazza della Repubblica, dove erano esposti, alcuni giornali di sinistra e li diffidavano ad astenersi, per l'avvenire, dall'esporsi altri numeri degli stessi giornali».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno ha facoltà di rispondere.

**BUBBIO, Sottosegretario di Stato per l'interno.** In conformità alle disposizioni vigenti, i carabinieri di Ortona l'8 novembre 1948 ebbero ad ingiungere ai dirigenti di quelle sezioni del partito repubblicano laico e del partito socialista italiano di rimuovere dalla vetrina della sede alcune copie di quotidiani (*l'Unità*, *l'Avanti!* e *il Paese*).

Infatti, è da ricordare che, ai sensi dell'articolo 113 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, comma 4, occorre la prescritta autorizzazione di polizia per ogni singola affissione in luogo pubblico o aperto al pubblico, per ogni specie di giornale o rivista e per ogni numero giornaliero progressivo di essi.

Tuttavia, è da tener presente che, dopo di allora, il ministero, ispirandosi a criteri di maggiore larghezza, ha ritenuto che, attese le disposizioni stabilite dalle leggi sulla stampa, si potesse consentire, in modo limitato ed eccezionale, la esposizione di giornali o di estratti nei particolari riquadri esistenti presso le sedi di partiti e di associazioni.

La preventiva autorizzazione deve essere perciò richiesta, qualora si intenda fare affissioni anche in luoghi diversi da quelli indicati,

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1951

permanendo in tali casi la norma di cui all'articolo 113 della legge di pubblica sicurezza.

La materia è stata disciplinata da una circolare emanata posteriormente ai fatti oggetto della interrogazione; e fatti di tal genere non si sono più ripetuti.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GRONCHI.

PRESIDENTE. L'onorevole Paolucci ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

PAOLUCCI. Questa mia interrogazione venne presentata la prima volta nel novembre del 1948; ed io ho insistito nel riproporla, pur dopo che varie volte essa ebbe a decadere dall'ordine del giorno, per la novità e la eccezionalità del caso; caso veramente aberrante e preoccupante.

Si tratta, nella fattispecie, della affissione di copie di giornali periodici politici, avvenuta nella sede di alcuni partiti politici, precisamente sulla porta a vetri di detta sede. Ai dirigenti di questi partiti venne intimato di rimuovere dalla vetrina in questione le copie « incriminate » dei giornali: il *Paese*, l'*Unità*, l'*Avanti!*, *Mondo operaio* ed altre pubblicazioni. Poiché l'intimazione venne fatta dall'arma locale dei carabinieri, io mi premurai di chiedere al comandante in base a quale disposizione di legge osava commettere quello che per me era ed è un arbitrio inqualificabile. Mi rispose che non si faceva altro, da parte sua, che applicare l'articolo 113 del testo unico della legge di pubblica sicurezza, il quale vietava l'affissione senza licenza di giornali o di esemplari della stampa periodica.

L'arbitrio era evidente, perché nel caso in esame non ricorrevano affatto gli estremi previsti dall'articolo di legge, in quanto l'articolo 113 del citato testo unico dice: « Salvo quanto è disposto per la stampa periodica e per la materia ecclesiastica, è vietata senza la licenza delle autorità locali ecc. ». Quindi per la stampa periodica e per la materia ecclesiastica la licenza dell'autorità di pubblica sicurezza non occorre in alcun modo, e, nel nostro caso, non si trattava di un giornale murale o di manifesti, di scritti o di disegni, bensì soltanto dell'affissione di alcuni giornali. Di fronte a questo arbitrio insorsi, e assunsi tutta la responsabilità di far rimettere al loro posto, nella vetrina, i giornali, dopo averne preventivamente informato l'Arma dei carabinieri. Il tenente, dopo che ebbi io commesso — secondo lui — questa grave infrazione (che ripetei, assumendone ancora una volta la responsabilità), mi deferì all'autorità giudiziaria. Onorevole Bubbio, la conclusione di questa denuncia sa

quale è stata? La Sottocommissione per l'esame delle domande di autorizzazione a procedere in giudizio ha ritenuto all'unanimità che nella mia azione non vi era stato nulla che potesse concretare gli estremi di un qualsiasi reato.

Ho voluto insistere in questa mia interrogazione per denunciare un fatto così grave che era stato commesso in danno della libertà di stampa fin dal 1948...

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Ma l'errore è stato riparato da tempo !...

PAOLUCCI. Ella mi dice che si è rimediato al fatto, ma io avevo il dovere di denunciare un abuso così grave. Non posso, quindi, dichiararmi soddisfatto.

PRESIDENTE. Essendo trascorso il tempo destinato alle interrogazioni, lo svolgimento delle rimanenti iscritte all'ordine del giorno è rinviato ad altra seduta.

#### Svolgimento di una proposta di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della proposta di legge di iniziativa dei deputati Vigorelli, La Pira, Bennani, Notarianni, Turchi, Montini, Bontade Margherita, Corona Achille e Carignani: Aumento del contributo straordinario dello Stato per l'integrazione dei bilanci degli E.C.A. (1728).

L'onorevole Vigorelli ha facoltà di svolgere questa proposta di legge.

VIGORELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la specie e l'oggetto della proposta di legge in esame non consentono che una illustrazione veramente breve.

Gli enti comunali di assistenza, attraverso i quali lo Stato attua fin nei più piccoli comuni il compito suo fondamentale dell'assistenza agli indigenti, e ora anche ai disoccupati, dispongono, nella generalità dei casi, soltanto dei contributi dello Stato, di cui tutti riconoscono l'insufficienza.

In occasione della discussione, qui alla Camera e al Senato, del bilancio del Ministero dell'interno, questo riconoscimento fu unanime, e al riguardo ricordo gli interventi degli onorevoli Ghislandi, Cimenti e Federici Maria, la quale ultima, in particolare, dopo aver rilevato come complessivamente le disponibilità per l'assistenza previste nel bilancio dell'interno sono diminuite in questo esercizio di ben un miliardo 652 milioni e 400 mila lire, calcolò come per ciascuno dei 3 milioni 695.429 poveri regolarmente iscritti nel nostro paese non sia disponibile se non una somma di lire 15,20 giornaliera. Anche il re-

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1951

latore onorevole Gatto e lo stesso ministro dell'interno riconobbero l'insufficienza di questi stanziamenti, sicché veramente non si vede come sarebbe possibile non prendere in considerazione una proposta di legge che si propone di rimediare a tali insufficienze.

Nelle condizioni attuali, le somme di cui si chiede lo stanziamento potranno tutte andare a diretto ed esclusivo vantaggio dei bisognosi, attraverso le attrezzature, già per sé sufficienti, degli enti pubblici addetti alla assistenza.

Circa le fonti dalle quali dovranno attingersi i denari, io vi ricordo l'esistenza di un decreto luogotenenziale 18 febbraio 1946, per effetto del quale tutti i contribuenti pagano una addizionale del 5 per cento sui tributi, precisamente in favore degli E. C. A.. Praticamente questa somma non va alla sua destinazione, e quindi gli E. C. A. sono defraudati; ma, se effettivamente fosse destinata agli enti addetti all'assistenza, essa sarebbe più che sufficiente non solo per far fronte alle esigenze già previste attualmente dagli stanziamenti del bilancio preventivo, ma anche per quelle di cui chiediamo ora lo stanziamento.

La cifra di 5 miliardi risponde ad una esigenza che è stata minutamente conteggiata, ed io sono certo che la direzione generale della pubblica assistenza converrà sulla sua equità.

In sostanza, voi tutti conoscete la situazione di miseria nel nostro paese, che non è più soltanto limitata alle zone più depresse, ma che si è estesa anche ad alcune zone industriali, dove prima, essendo a tutti assicurata la possibilità di lavoro, le condizioni del benessere medio erano notevolmente superate.

In questa situazione, è veramente doloroso dover respingere la richiesta dei più bisognosi, è veramente triste dover dare dei sussidi che vanno da qualche centinaio di lire ad un massimo di lire 1.500 mensili, dover respingere, nella stagione invernale, dei poveri che chiedono una coperta o un minimo di combustibili, e dover respingere qualche volta anche delle mamme che chiedono di sfamare i loro bambini.

Lo Stato dispone dell'organizzazione degli E. C. A. e ha quindi la possibilità di provvedere alle esigenze più urgenti. Noi siamo convinti che, con lo stanziamento che chiediamo, si potrebbe far fronte a queste esigenze.

In sostanza, quindi, la proposta di legge, che reca la firma di colleghi di tutti i settori di questa Camera, non si propone altro scopo

che questo. Ed io sono certo che voi, onorevoli colleghi, vorrete prenderla in considerazione, tanto più che in questa stessa seduta sono all'ordine del giorno le leggi per la difesa militare del nostro paese. Fra breve noi saremo nella condizione di porre le nostre coscienze di fronte alla dura necessità di decidere se e quante centinaia di miliardi ancora dovremo destinare agli armamenti per la difesa del paese. Io sono certo che in questa ora nessuno di voi vorrà negare il proprio consenso a questa legge consolatrice, che si propone soltanto di alleviare dei dolori e delle lacrime, e che si propone di far sentire alle categorie più umili la solidarietà del paese. (*Applausi*).

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è consapevole della gravità del problema sollevato dall'onorevole Vigorelli. Pertanto, con le consuete riserve, soprattutto per quanto riguarda la copertura finanziaria, nulla oppone alla presa in considerazione della proposta di legge.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Vigorelli ed altri.

(*È approvata*).

La proposta sarà stampata, distribuita e trasmessa alla Commissione competente.

#### Seguito della discussione del disegno di legge:

**Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale; e della proposta di legge costituzionale Leone ed altri: Integrazione delle norme della Costituzione concernenti la Corte costituzionale.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale; e della proposta di legge costituzionale Leone ed altri: Integrazione delle norme della Costituzione concernenti la Corte costituzionale.

Come la Camera ricorda, nella seduta del 2 febbraio l'onorevole Calamandrei sostenne la natura costituzionale delle norme contenute negli emendamenti Martino e Riccio all'articolo 3 e chiese che la Camera deliberasse su di essi come potere costitutivo.

L'onorevole Gaetano Martino rilevò allora, a sua volta, che la questione della natura costituzionale doveva essere riferita non soltanto agli emendamenti ma a tutta la materia di cui

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1951

all'articolo 3. La Camera aveva già accettato la procedura di esaminare, in via preliminare, articolo per articolo (quando la questione fosse stata sollevata), se si trattasse o meno di materia di carattere costituzionale.

L'onorevole Gaetano Martino sollevò quindi formalmente tale questione per l'articolo 3, specificando che la Camera doveva pronunciarsi sulla natura costituzionale di tutta la materia ad esso attinente e, di conseguenza, anche degli emendamenti all'articolo stesso già presentati.

Questa proposta era indubbiamente più radicale e più ampia di quella fatta dall'onorevole Calamandrei e, come tale, doveva aver la precedenza nella votazione. La Camera votò in senso contrario al punto di vista sostenuto dall'onorevole Martino, deliberando, in tal modo, che tutta la materia dell'articolo 3 (procedura di elezione di cinque giudici della Corte costituzionale da parte del Parlamento in seduta comune dei deputati e dei senatori) non ha natura costituzionale, ma è materia di legge ordinaria.

Alla ripresa, dopo la votazione, l'onorevole Calamandrei insisté nel chiedere che fosse messa ai voti la sua prima proposta; al che il presidente della Commissione onorevole Leone e lo stesso onorevole Martino eccepirono la preclusione, osservando che la Camera aveva già deliberato circa la natura non solo della norma contenuta nel testo della Commissione dell'articolo 3, ma anche degli emendamenti presentati a questo testo.

L'onorevole Gullo sostenne, invece, che la votazione avvenuta aveva riguardato esclusivamente il testo dell'articolo 3 e non gli emendamenti.

A questo punto la seduta fu rinviata ad oggi.

Si deve quindi decidere sulla preclusione invocata dal presidente della Commissione e appoggiata dallo stesso onorevole Gaetano Martino.

Dopo tutto quanto ho ricordato e prendendo le mosse dalla mia stessa dichiarazione all'atto della votazione della proposta Martino, devo riconoscere che, avendo io dato la precedenza alla proposta stessa — perché più ampia di quella Calamandrei, nel senso che essa investiva la materia dell'articolo 3, intendendo con la parola « materia » e il testo dell'articolo e gli emendamenti — non è possibile non ritenere che la Camera si sia già pronunciata anche sulla natura costituzionale o meno degli emendamenti stessi. Debbo riconoscere pertanto pieno fondamento alla preclusione a che sia posta in votazione la propo-

sta Calamandrei, sulla quale la Camera, di fatto, ha già votato.

Procediamo pertanto alla discussione di merito dell'articolo 3. Se ne dia lettura.

MAZZA, *Segretario*, legge:

« Il Parlamento in seduta comune procede alla nomina dei giudici di propria competenza mediante elezione, che si svolge secondo le norme attualmente contenute nel regolamento della Camera dei deputati.

« I nomi dei giudici eletti dal Parlamento vengono immediatamente comunicati al Presidente della Repubblica ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Targetti, Ghislandi, Merloni, Mancini, Nasi, Bottai, Amadei, Bernardi, Paolucci, Geraci e Carpano Maglioli hanno proposto di ripristinare il primo capoverso dell'articolo 2 del disegno di legge approvato dal Senato della Repubblica, che è del seguente tenore, e sostituirlo all'articolo 3:

« I cinque membri della Corte scelti da Parlamento vengono eletti secondo le norme stabilite dal regolamento della Camera dei deputati ».

L'onorevole Targetti ha facoltà di svolgere questo emendamento.

TARGETTI. A differenza del testo della Commissione, in quello del Senato è detto soltanto che si applica il regolamento della Camera dei deputati. Ora, a me sembra che tale dizione sia del tutto esatta e sia quindi preferibile a quella adottata dalla Commissione, il cui testo si riferisce, sì, al regolamento della Camera, ma specifica trattarsi delle norme contenute in quel regolamento che è attualmente in vigore. Sicché in qualunque momento avvenga la riunione delle due Camere, e conseguentemente in qualunque momento avvenga da parte di questa Assemblea la nomina di questi giudici, l'Assemblea dovrebbe adottare l'attuale regolamento della Camera, anche se le norme relative fossero state modificate.

Ora, ciò non mi sembra logico e va contro a quanto abbiamo sostenuto in questa discussione, che cioè la Camera non ha il diritto di prescrivere sino da ora in modo tassativo il regolamento che l'Assemblea stessa dovrà adottare domani. Comunque, se adotterà il regolamento della Camera, si riferirà al regolamento che allora sarà in vigore.

Noi siamo dunque favorevoli al ripristino della norma dettata dal Senato. Nella discussione generale sono state esposte le ragioni a favore dell'applicazione di questa norma

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1951

mentre sono state esposte, da parte avversa, le ragioni contrarie alla norma stessa. La Camera ricorda — io non faccio se non ripetere i termini di una polemica che ha avuto già largo svolgimento nella discussione generale — che noi, a proposito di questa norma (non se ne abbia a male il collega Tesaurò), ci troviamo in una situazione nuova, che verrebbe voglia di chiamare assurda, curiosa.

E ciò affermo perché, come fu già notato, nella relazione si trovano elencate, illustrate, vorrei dire esaltate, le ragioni contrarie alla norma che la Commissione ha presentato all'approvazione della Camera. L'ha presentata per volere unanime dei suoi componenti. Noi ci troviamo, quindi, in presenza di uno stranissimo modo di raccomandare alla Camera quello che le si propone! Invece di giustificare la norma approvata e dire alla Camera per quali ragioni si chiede anche la sua approvazione, si adducono i migliori argomenti per respingerla!

Noi riteniamo pertanto che, senza entrare ancora una volta nell'importantissima, ma faticosa discussione dello specifico carattere che ha questo nuovo organo costituzionale, cioè la Corte delle garanzie costituzionali, basti invece tener presente che questo organo, mentre la sua funzione è giurisdizionale, ha anche un carattere, eminentemente e senza possibilità di contestazione, politico.

Del resto, anche il relatore lo ha riconosciuto nella sua relazione quando ha detto che « vi sono dei profili politici di carattere fondamentale ». Ed è proprio richiamandosi a questi « profili politici di carattere fondamentale » che il relatore fu portato ad affermare che tali profili sono così importanti da richiedere una discussione ampia « che impegni la completa responsabilità dei vari partiti » non solo, ma anche « di tutti i parlamentari ».

Quindi non siamo in errore, non è una aberrazione la nostra se diciamo: onorevoli colleghi, badate che, quando noi stiamo per determinare le modalità della elezione dei cinque componenti la Corte costituzionale, noi non risolviamo una questione di carattere semplicemente procedurale, tecnico, ma risolviamo una questione di carattere squisitamente e spiccatamente politico, come la stessa Commissione, attraverso il suo relatore, ha riconosciuto.

Ed è questa la ragione per la quale noi diamo una grande importanza a questo emendamento che tende a ripristinare una norma che il Senato ha ammesso quasi come un *ius receptum*, come una norma da non

discutersi; norma che ha una importanza tale per cui l'onorevole relatore ebbe a dire che involgeva « un problema di importanza decisiva per il destino della Corte e della vita costituzionale del nostro paese ».

Anche senza far nostre queste espressioni un po' drammatiche, siamo convinti che, indicando per la nomina di questi cinque giudici una procedura in contrasto con le esigenze che più volte in questa discussione abbiamo dimostrato, la Camera commetterebbe un grave errore che si ripercuoterebbe sulla vita della Corte, anche se si tratta della nomina di un terzo dei suoi componenti.

Respinta dalla maggioranza, che in questo caso non è stata certo imponente, la nostra pregiudiziale e dovendosi passare alla determinazione di una procedura, noi insistiamo nel sostenere che si deve indicare l'applicazione del regolamento della Camera, come ha fatto il Senato non già perché (come da qualche parte si è detto) si ritenga possibile che in questa nomina siano rappresentati proporzionalmente i partiti della maggioranza e quelli della minoranza — possibilità questa da escludersi e che abbiamo già escluso anche per il numero esiguo dei componenti della Corte che dobbiamo eleggere (cinque su quindici) — ma per evitare che questa nomina diventi di esclusiva competenza di un partito.

Ci riportiamo al regolamento della Camera anche per una ragione intuitiva, per una constatazione di fatto che dovrebbe rendere oziosa la discussione. Onorevoli colleghi, ma perché ci affatichiamo a contestare quella che sarà una realtà inoppugnabile? L'Assemblea come sarà costituita? Avremo riuniti Senato e Camera dei deputati. Saranno questi due rami del Parlamento che, insieme, dovranno decidere quale regolamento adottare. Ebbene, la Camera non potrà avere incertezze sul regolamento da adottare, una volta che la Costituzione dice che in questi casi di Assemblea dei due rami del Parlamento il Presidente e l'Ufficio di presidenza, che è qualcosa ancora di più impegnativo, saranno dati dalla Camera alla Assemblea. Quanto al Senato, l'articolo 87 del suo regolamento stabilisce chiaramente che per le sedute delle due Camere riunite si applica il regolamento della Camera dei deputati. Chi dunque potrà obiettare qualche cosa contro l'adozione del regolamento della Camera? La cosa è talmente chiara che io mi sono permesso di dire che è inutile affaticarsi intorno ad una questione di questo genere che tutti dovremmo considerare ormai superata.

E non si dica che noi avanziamo la pretesa di dare ai partiti dell'opposizione una rappre-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1951

sentanza nella Corte costituzionale. Non si tratta tanto di dare una rappresentanza ai vari partiti, quanto di assicurare che la scelta dei cinque giudici non sia lasciata esclusivamente alla volontà, all'arbitrio, del partito che in quel determinato momento dispone della maggior forza numerica. Non mi si dica nemmeno che il partito di maggioranza non intende fare una questione di iscrizione ai partiti. Ma anche in questo caso, ogni deputato, ogni senatore, seguirà nella scelta criteri dettati dal proprio modo di pensare e quindi strettamente legati alla propria ideologia politica. Noi chiediamo, pertanto, che ogni singolo deputato e senatore sia chiamato a scegliere soltanto 3 dei 5 componenti la Corte costituzionale, per dar modo di far valere la propria volontà anche a chi si permette di non pensarla allo stesso modo del partito di maggioranza.

PRESIDENTE. Dato che gli emendamenti all'articolo 3 contengono proposte notevolmente dissimili, ritengo opportuno, interrompendo la prassi, che ciascuno di essi sia esaminato separatamente. Prego dunque la Commissione di esprimere il proprio parere sull'emendamento Targetti.

TESAURO, *Relatore*. L'onorevole Targetti ha, innanzi tutto, sottolineato ancora una volta la necessità di una regolamentazione da parte dell'Assemblea delle Camere riunite.

Desidero dare ancora un chiarimento per evitare che, a votazione già avvenuta, si prospetti di nuovo in forma diversa lo stesso problema già risolto ieri. Il potere autonomo che la Costituzione ha conferito al Senato ed alla Camera dei deputati, nonché all'Assemblea delle due Camere riunite riflette il modo di disciplinare le riunioni, in virtù del principio fondamentale nell'ordinamento costituzionale e amministrativo che ogni assemblea disciplina in modo autonomo e indipendente la sua organizzazione ed il suo funzionamento. Questo principio, che vorrei dire basilare per il diritto italiano come di altri paesi evoluti, non ha niente a che fare con il problema relativo al modo di deliberare, che non è affatto lasciato alla libera determinazione delle assemblee, ma è disciplinato, di regola, con atto, come la legge che si impone alla volontà delle assemblee stesse. Nel caso in questione, onorevole Targetti, ci troviamo di fronte ad una Costituzione la quale regola in modo profondamente diverso la disciplina delle riunioni delle Camere e il modo di deliberare. Invero, la norma contenuta nell'articolo 64 della Costituzione, mentre riconosce tanto alla Camera dei deputati quanto al Senato la possibilità di esercitare il potere di autonomia, di adottare

un proprio regolamento, stabilisce in modo imperativo che « le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti ».

La Costituzione fa, perciò, una profonda differenza tra la disciplina delle riunioni delle assemblee e il modo di deliberare, che — mi perdoni l'onorevole Targetti, che ha più larga esperienza di me — per tutte le assemblee è, di regola, disciplinato con legge, cioè, togliendo alle assemblee stesse il potere di determinarlo.

Qui abbiamo qualche cosa di più: la materia è disciplinata dalla Costituzione. Di modo che è la Costituzione stessa che stabilisce il principio da adottare e che può essere modificato solamente con una legge costituzionale, oppure con legge ordinaria alla quale la Costituzione stessa rinvia.

Dopo questi ulteriori chiarimenti, io credo che la questione sollevata dall'onorevole Targetti sia definitivamente chiarita.

Vorrei solamente aggiungere, a suggello di questo intervento, che la disciplina che la Costituzione fa del modo in cui le Camere riunite eleggono il Presidente della Repubblica non lascia più alcun dubbio sull'impossibilità di confondere i due problemi profondamente diversi: il problema relativo al potere delle Camere di adottare un proprio regolamento e il problema relativo al modo di deliberare, che è disciplinato in via normale per legge e che per la Carta costituzionale è determinato dalla Costituzione stessa, la quale, a proposito della formazione della Corte, accogliendo un'interpretazione molto lata e democratica, ha rinviato alla legge ordinaria.

E veniamo, finalmente, al principio che si vorrebbe qui applicare, cioè al principio della rappresentanza delle minoranze.

Perdonatemi che io vi dica con tutta sincerità che ho l'impressione che anche questo problema, così semplice, della rappresentanza delle minoranze, che è stato continuamente affrontato e risolto nella profonda elaborazione legislativa del nostro ordinamento, è confuso con un altro problema, cioè quello relativo al modo di deliberare e per il quale il principio generalmente accolto è quello della maggioranza, cioè il così detto principio maggioritario. Il principio della rappresentanza delle minoranze ed il principio delle deliberazioni a maggioranza soddisfano esigenze profondamente diverse, come ebbe a porre in rilievo l'attuale primo ministro inglese, quando, assumendo la carica per la



## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1951

prima volta, ebbe a dire: «Nessuno più di me, che ha per lungo tempo avuto l'onore di sedere sui banchi della opposizione, ha il senso profondo di quello che significa il rispetto del diritto delle minoranze. Però — egli soggiungeva — nello stesso tempo io ho la profonda consapevolezza della necessità di assicurare compiutamente la volontà della maggioranza, principio che rappresenta come l'ossatura del Governo parlamentare e che ne rende possibile la vita».

Ma, anche prescindendo dal riconoscimento che costantemente si ha anche in altri paesi della diversità dei due principi, questa differenza appare in tutta la sua evidenza allorché si consideri la profonda elaborazione del principio delle minoranze nel nostro ordinamento costituzionale ed amministrativo. La rappresentanza delle minoranze è stata accolta per la formazione degli organi che destinati a manifestare la volontà o ad interpretare interessi o bisogni di altri soggetti e, perciò, si dicono «rappresentativi».

Ora, come è possibile invocare il principio della rappresentanza delle minoranze per un organo che per la Costituzione non è rappresentativo, come è stato unanimemente riconosciuto durante i lavori dell'Assemblea Costituente e come è stato ricordato quando si è affermato in quest'aula che la Corte è stata posta dalla Costituzione al di fuori di tutti i poteri?

Ma si osserva acutamente dall'onorevole Calamandrei: come è possibile negare la possibilità della rappresentanza delle minoranze, quando noi abbiamo un regolamento della Camera dei deputati che sancisce in modo testuale la rappresentanza di tutti i partiti in seno alle commissioni e in seno alla giunta delle elezioni?

Ebbene, l'onorevole Calamandrei conosce meglio di me il rapporto organico e costituzionale esistente tra le forme di assemblee ricordate e la Camera. Le Commissioni legislative e la Giunta delle elezioni non sono che organi della Camera destinati a manifestarne a realizzarne la volontà. Le Commissioni legislative fanno proposte all'Assemblea plenaria o si sostituiscono ad essa nello svolgimento delle sue funzioni. La Giunta delle elezioni fa, del pari, proposte alla Camera, la quale delibera.

E allora è evidente che, se le Commissioni e la Giunta delle elezioni riproducono in piccolo, nella sfera limitata delle loro attribuzioni, l'Assemblea plenaria della Camera, esse devono essere costituite in modo

da non alterare il rapporto proporzionale delle forze dei vari gruppi della Camera.

Ma come è possibile, onorevole Calamandrei, accogliere il principio della formazione degli organi della Camera o dei collegi destinati ad avere nel loro seno rappresentanti del Parlamento a proposito della formazione della Corte costituzionale, se la Costituzione ha escluso qualsiasi rapporto organico o di rappresentanza tra Corte costituzionale e Parlamento al punto che ha sancito l'incompatibilità fra membro del Parlamento e componente della Corte costituzionale? Se anche la persona fisica, che entra a far parte della Corte costituzionale, deve andare spoglia della sua veste di membro del Parlamento, è a pieno evidente che prevedere la nomina di rappresentanti del Parlamento in seno alla Corte costituzionale significa violare apertamente e decisamente la Costituzione.

Appare, pertanto, evidente che, non esistendo alcun rapporto organico o di rappresentanza politica o costituzionale tra la Corte costituzionale e il Parlamento, non è assolutamente possibile applicare per la formazione della Corte lo stesso criterio che trova accoglimento per la formazione sia delle Commissioni che si sostituiscono alla Camera nello svolgimento di determinate attribuzioni, sia di collegi dei quali sono chiamati a far parte rappresentanti del Parlamento.

Ma guardiamo il problema nella sua concretezza, ancor più in profondità.

Ho sentito l'altro giorno accennare dall'onorevole Targetti, nella sua foga oratoria, a tante ragioni che ci indurrebbero a respingere il principio della rappresentanza delle minoranze. Ebbene, io desidero chiedere a lui, che è un uomo di larghe vedute e di larghe cognizioni: esiste in Europa, o fuori d'Europa, un paese che abbia un ordinamento in cui è prevista la rappresentanza delle minoranze in un organo non rappresentativo ed in particolare in un organo che, lungi dal rappresentare il Parlamento, deve essere formato in modo che non deve farne parte alcun membro del Parlamento?

Io ho qui tutte le costituzioni, consultate diligentemente una per una per evitare di cadere in errati ricordi, e tutte confortano l'esattezza della mia tesi. Volgiamo, ad esempio, lo sguardo al tribunale federale svizzero. Aprite la costituzione della repubblica elvetica allo articolo 107 e, lungi dal trovare consacrato il principio della rappresentanza delle minoranze, trovate stabilito che la scelta non è sottoposta ad alcuna condizione, tranne la conoscenza della lingua.

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1951

TARGETTI. Ma quella è un'altra cosa!

TESAURO, *Relatore*. Perdoni, onorevole Targetti; ella pensa che il tribunale federale svizzero sia un organo diverso perché parte dal presupposto che la maggioranza della Camera ha già respinto, cioè che la Corte costituzionale italiana sia un organo politico ed abbia ad esercitare un sindacato politico. Ma noi pensiamo, invece, e siamo profondamente convinti, che per la nostra Costituzione la Corte costituzionale è un organo che svolge attività giurisdizionale; e quindi il riferimento è quanto mai appropriato.

Ma se le fa piacere, io passerò dal riferimento alla costituzione svizzera al ricordo della legge fondamentale della repubblica federale germanica, che all'articolo 94 prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di giudice della Corte costituzionale federale e quello di membro della Dieta o del consiglio e stabilisce che l'elezione dei giudici avviene col sistema maggioritario. E, se si prende in esame la costituzione jugoslava, la costituzione romana, la costituzione francese ed altre costituzioni europee, si trova costantemente consacrato il principio che gli organi i quali non hanno alcun rapporto organico o di rappresentanza politico-costituzionale con il Parlamento sono formati prescindendo dalla rappresentanza dei gruppi politici. In una sola costituzione, quella della repubblica democratica tedesca, è prevista la rappresentanza delle minoranze in seno alla commissione costituzionale destinata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dei progetti di legge; ma aggiungo immediatamente, per evitare speranze fallaci, che quella commissione è meramente consultiva e si limita a dare i suoi pareri alla Camera popolare, la quale poi decide con deliberazione vincolante per tutti. Ma, per negare la possibilità di rappresentanti del Parlamento in seno ad organi che non rappresentino il Parlamento e dei quali non possono far parte membri del Parlamento, abbiamo proprio bisogno di invocare gli esempi di altri paesi quando noi abbiamo in un altro settore, cioè nel campo amministrativo, una legislazione che fin dai primi albori del nostro Stato ha scolpito e mantenuto fermo il principio — senza che mai alcuno sollevasse il sospetto di antidemocraticità — che gli organi non rappresentativi, la cui formazione spettava in tutto o in parte agli enti autarchici, dovevano essere costituiti a prescindere dalla rappresentanza dalle minoranze?

Quando, ad esempio, nella legislazione amministrativa si è attribuito ai consigli provinciali, o a consigli di altri enti autarchici, il potere di eleggere i membri della Giunta provinciale amministrativa, il principio della rappresentanza delle minoranze non ha trovato mai accoglimento, ed è stato, invece, accolto il criterio di lasciare alla maggioranza la scelta. Ebbene, voi potete dubitare che il Tribunale federale svizzero possa corrispondere alla Corte italiana, partendo dal presupposto che la Corte costituzionale è un organo politico, mentre il Tribunale federale svizzero è un organo giurisdizionale, ma non potete negare che per l'ordinamento amministrativo la Giunta provinciale amministrativa sta nei confronti degli enti autarchici locali così come per l'ordinamento costituzionale la Corte costituzionale sta di fronte al Parlamento. Ed allora non solo gli altri ordinamenti, ma anche quello italiano offre la visione netta e precisa che il principio della rappresentanza delle minoranze non può trovare ingresso quando le assemblee politiche o amministrative debbono concorrere alla formazione di organi che non siano connessi alle assemblee stesse da un rapporto organico o di rappresentanza politico o amministrativo.

Profondamente diverso dal principio della tutela delle minoranze, per le esigenze che è destinato a soddisfare, è il principio della maggioranza accolto per rendere possibile la vita e soprattutto l'attività deliberante delle assemblee politiche ed amministrative.

Voi sapete che per secoli la civiltà occidentale si è dibattuta attraverso difficoltà per tentare di trovare la soluzione del problema, in apparenza così semplice, del modo di deliberare per le assemblee, ed ha avuto a poco a poco, lentamente, gradualmente, la visione del principio della maggioranza, principio che è stato in modo particolare valorizzato a proposito del sistema parlamentare di governo che, in virtù del principio stesso, ha avuto la possibilità di affermarsi e di consolidarsi.

Ma l'onorevole Targetti e l'onorevole Calamandrei, scendendo su un terreno che essi ritengono concreto, hanno affermato che il mancato accoglimento del principio della rappresentanza delle minoranze un giorno ritornerà a danno dell'attuale maggioranza, la quale, diventando minoranza, constaterà a proprie spese il danno che può derivare dal non avere accolto il principio proposto dall'opposizione. Potrei dire: si disperda il vaticinio; potrei aggiungere che questo che si pensa per l'attuale maggioranza po-

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1951

trebbe avvenire per la minoranza più cospicua al posto della quale potrebbero essere un giorno altri partiti che oggi non hanno che microscopiche proporzioni. Ma, al di sopra dei vaticini, è fuori dubbio che il criterio utilitaristico di questo o di quel gruppo politico non sposta i termini del problema. Anche se fosse possibile disciplinare la materia costituzionale in base a calcoli utilitaristici, è certa una cosa, ed in questo ha ragione l'onorevole Targetti: che esiste la possibilità che la situazione di oggi non sia di carattere permanente, e che la Camera possa essere un giorno formata da molti gruppi parlamentari equivalenti per forza. Ebbene, appunto perché la legge che stiamo emanando potrà trovare applicazione anche in situazioni diverse da quelle attuali e nelle quali potrà esistere un partito di maggioranza che sia in grado di stipulare accordi rispondenti a esigenze che superano i contrasti dei partiti, è indispensabile accogliere il principio maggioritario che rivela tutta la sua efficienza rendendo possibile il funzionamento delle assemblee proprio nel caso di molteplicità di gruppi politici, siano essi equivalenti o diversi nelle loro forze. Non a caso la nostra Costituzione, frutto di lunghe esperienze, all'articolo 64 ha consacrato, in via generale, il principio maggioritario per le deliberazioni delle Camere e del Parlamento in sedute comuni delle Camere riunite.

Di fronte ad una esperienza così ricca di ammaestramenti non è possibile respingere l'accoglimento del principio maggioritario a proposito della formazione di un organo per cui si invoca l'accoglimento del principio della rappresentanza delle minoranze per un evidente errore di impostazione del problema.

A sostegno della tesi dell'opposizione sono stati fatti ancora altri rilievi che vorrei qualificare di carattere personale. Si è detto da qualcuno, e precisamente dall'onorevole Calamandrei, che la vera intenzione, in definitiva, è quella di estromettere un rappresentante del partito comunista. L'onorevole Calamandrei ha citato a sostegno della sua opinione un passo, veramente interessante, di un articolo di don Luigi Sturzo: « Una saggia visione politica avrebbe da sola il suo valore, quella di non consentire che esponenti comunisti vadano a sabotare un organo così delicato, quale è la Corte costituzionale ».

Lungi da me l'idea di entrare in polemiche. Desidero, però, in relazione all'affermazione di don Luigi Sturzo richiamare l'attenzione su quello che è stato detto, nell'Assemblea, da

un autorevole esponente del partito comunista, dall'onorevole La Rocca. Egli ha detto: « Noi non crediamo che un muro di carta o una serie di articoli possano fermare la marcia del progresso storico. Sappiamo però che in un periodo storico di regresso o di stasi, non di rado, è proprio la stretta legalità che tutela gli oppressi e rende anche possibile un certo progresso ».

Ebbene, onorevoli colleghi, queste parole rivelano, nella dura realtà, che l'opposizione ha la visione della Corte costituzionale come organo che ha il compito di prendere atto di un castello di carta costituito di una serie di articoli, destinati al primo urto ad essere superati dalla marcia del progresso che impone ad un determinato momento la soddisfazione di mutate esigenze della vita sociale attraverso la rivoluzione, non essendo sufficienti le garanzie che può attuare la Carta costituzionale.

Ebbene, la nostra visione della Corte costituzionale è profondamente diversa. Noi non neghiamo che vi possano essere esigenze di carattere eccezionale che impongono delle forme di rinnovamento della struttura dello Stato; però affermiamo che, proprio nei momenti particolarmente difficili come quelli prospettati, in cui si avverte il bisogno di soddisfare nuove esigenze, deve valere, al di sopra di tutto, il frutto di tante fatiche e di tanti sacrifici, la Carta costituzionale, la quale deve essere in ogni momento rispettata. La Costituzione deve essere considerata intangibile non già per arrestare il progresso che si impone fatalmente per le mutate e rinnovate esigenze della vita umana e sociale, ma per rendere possibili tutte le necessarie modificazioni senza far ricorso alla forza che abbatte, distrugge e sconvolge ledendo gli interessi fondamentali della vita dello Stato e dei singoli, che vanno in ogni momento rispettati e tutelati al di sopra dei diversi orientamenti politici.

Pertanto, se fosse vero, come dice l'onorevole Calamandrei, che il recondito pensiero nostro è precisamente quello di impedire l'ingresso di qualcuno appartenente ad una determinata corrente politica, il nostro atteggiamento sarebbe più che giustificato perché sarebbe diretto ad impedire l'ingresso in un organo destinato alla tutela della Costituzione di esponenti di correnti di pensiero le quali considerano la Costituzione un castello di carta destinato ad andare in frantumi di fronte alla violenza materiale che non dovrebbe aver limiti per imporre il rinnovamento della vita sociale. Il nostro sarebbe,

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1951

perciò, un atteggiamento ispirato a quei principi di sana democrazia proclamati da don Luigi Sturzo ed alla stregua dei quali il partito di maggioranza ha non solo il diritto, ma il dovere di assicurare ad ogni costo l'ordine realizzato dalla Costituzione. Ma la verità è che noi, al di sopra dei contrasti politici, vogliamo tener fede a quel principio maggioritario, che è il segreto della vita delle assemblee ed in particolare del sistema parlamentare, principio della maggioranza che va mantenuto fermo nel nostro ordinamento al pari della rappresentanza delle minoranze.

Il principio della rappresentanza delle minoranze va attuato e realizzato per gli organi rappresentativi; il principio della maggioranza va, invece, realizzato per tutte le deliberazioni delle assemblee politiche ed amministrative e, perciò, va accolto anche per la deliberazione del Parlamento relativa alla formazione della Corte costituzionale.

Per questi motivi, la Commissione è dell'avviso che l'emendamento Targetti debba essere respinto. (*Applausi al centro e a destra*).

PRESIDENTE. Onorevole relatore, dalle sue dichiarazioni risulta che ella non soltanto esprime parere sfavorevole all'emendamento Targetti, ma per l'articolo 3 abbandona anche il testo della Commissione.

TESAURO, *Relatore*. La maggioranza della Commissione ha deciso in questo senso, signor Presidente.

LEONE, *Presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONE, *Presidente della Commissione*. Come presidente della Commissione, desidero dichiarare che sulle questioni delle quali si è occupato l'onorevole relatore ho sentito il Comitato dei nove. Il pensiero del relatore esprime il parere della maggioranza del comitato dei nove.

PRESIDENTE. Sta bene. Qual'è il parere del Governo sull'emendamento Targetti?

PETRILLI, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo si associa alle conclusioni della Commissione, come ha già avuto l'onore di osservare in altra occasione. Secondo il convincimento del Governo, la Corte costituzionale non è un organo politico o legislativo, ma un organo di alta legittimità costituzionale, un organo giurisdizionale, e in un organo giurisdizionale, che non è una corte arbitrale, non è ammissibile una rappresentanza di minoranze, perché non vi è una rappresentanza di maggioranza. Non è concepibile che un organo di altissima giurisdizione, che giudica in punto di legittimità costituzionale, possa

giudicare che una legittimità abbia un colore anziché un altro. Non vi sono correnti, non vi sono parteggiamenti, non vi sono rappresentanze politiche perché la giustizia è una sola, perché l'espressione della legittimità costituzionale è uguale per tutti i partiti. Per queste ragioni il Governo si associa alle conclusioni della Commissione.

LA ROCCA. Chiedo di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Voglia indicare in che consiste.

LA ROCCA. L'onorevole Tesauro mi ha attribuito un'opinione che non risponde a quella che espressi nel discorso da me pronunziato durante la discussione generale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LA ROCCA. L'onorevole Tesauro ha citato un brano isolato del mio discorso, senza tener conto dell'impostazione che detti al mio intervento, in sede di discussione generale, il 22 novembre scorso. Ad ogni modo, potrei anche ringraziare l'onorevole Tesauro, per l'occasione che egli ora mi offre di contribuire alla chiarezza della discussione ribadendo il punto di vista da me sostenuto.

« Noi non crediamo — dissi — che un muro di carta o una serie di articoli possano fermare la marcia del progresso storico. Sappiamo però — aggiunti (e su questa parte, che completa il mio pensiero, richiamo l'attenzione l'on. Tesauro) — che in un periodo storico di regresso o di stasi non di rado è proprio la stretta legalità che tutela gli oppressi e rende anche possibile un certo progresso ».

Sviluppando questa premessa, dichiarai che noi ci battiamo per il rispetto e la pratica della Costituzione e, di conseguenza, vogliamo che la Corte costituzionale sia, appunto, l'istituto che garantisce a tutti il godimento delle libertà e l'esercizio dei diritti sanciti dalla Costituzione.

Ma il fatto è che, se noi crediamo nella Costituzione, non crediamo nella buona volontà della maggioranza democristiana di attuarne i precetti. E proprio perché noi vediamo la maggioranza democristiana allontanarsi sempre più dallo spirito e dalla lettera della Costituzione, impegnarsi ogni giorno di più a non realizzare neppure una virgola della nostra legge fondamentale, noi leghiamo le nostre speranze (o le nostre illusioni, forse) all'organo a cui stiamo dando vita, alla Corte costituzionale, alla quale, appunto, la Costituzione affida il compito della tutela delle libertà e dei diritti fondamentali dei cittadini. E proprio per questa ragione, perché la Corte sia effettivamente il

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1951

baluardo dei diritti di tutti i cittadini e lo scudo della Costituzione, noi abbiamo posto, come condizione *sine qua non* della nostra adesione e del nostro appoggio ai progetti di legge in esame, l'accoglimento della norma della rappresentanza della minoranza.

La maggioranza della Commissione e il Governo hanno, a sostegno della loro tesi, per la esclusione dei rappresentanti dell'opposizione dalla composizione della Corte, ripetutamente affermato che la Corte stessa è un organo meramente giurisdizionale. A parte il fatto che nessun elemento di prova convalida tale affermazione, lo stesso relatore, nella sua universitaria relazione, ha dovuto dare atto della confusione che, nella dottrina, si è creata intorno alla natura e alla funzione di questo nuovo organo: se cioè esso abbia, oltre il carattere giurisdizionale, una funzione legislativa o paralegislativa, ed anche una funzione politica. A mio modo di vedere, non occorre certamente essere dei Modestini o degli Inzeri per capire che la Corte costituzionale, se ha, per taluni aspetti, una funzione giurisdizionale, è anche, nella sua essenza, un organo chiamato a decidere controversie di immensa portata politica. Di qua, la necessità che le principali correnti di pensiero politico abbiano voce in seno alla Corte costituzionale.

PRESIDENTE. È così esaurito il fatto personale.

FERRANDI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRANDI. Sento il bisogno, onorevole Presidente, di fare una dichiarazione per giustificare il mio voto a favore dell'emendamento Targetti. Vorrei dire che qui nasce una questione di procedura, più ancora di costume. Noi discutiamo sul testo dell'articolo 3 della Commissione: questo testo aveva un precedente immediato nel primo comma dell'articolo 2 del testo approvato dal Senato, secondo cui i cinque membri della Corte costituzionale, scelti dal Parlamento, dovevano essere eletti secondo le norme stabilite dal regolamento della Camera dei deputati. La Commissione speciale (della quale il Comitato dei nove è il portatore per illustrarne e sostenerne in Assemblea le decisioni, e se muta pensiero si dimette e lascia che altri vengano a interpretare il pensiero della Commissione, perché altrimenti tradisce il proprio mandato con una disinvoltura che sconcerata e che spaventa) aveva accettato il principio contenuto nel primo comma dell'articolo 2 del testo approvato dal Senato, apportando all'arti-

colo 3, che lo riproduceva, una sola e lieve modifica, in questi termini: « Il Parlamento in seduta comune procede alla nomina dei giudici di propria competenza mediante elezione, che si svolge secondo le norme attualmente contenute nel regolamento della Camera dei deputati ». Quale era il motivo di questa divergenza letterale, o sostanziale? Vediamolo nella relazione Tesauro.

L'onorevole Tesauro, che con abbondanza e facondia — mi consenta — degna di miglior causa, ora ci ha ammannito la lezione che tutti abbiamo udito, scrivendo la relazione a nome di tutta la Commissione o della maggioranza di essa, ci informava invece che la Commissione « accoglie senza modificazioni la soluzione adottata dal Senato (articolo 2, primo comma), formulandola diversamente » perché « tecnicamente va detto che la nomina avviene mediante elezione: nomina ed elezione non sono termini contrapposti, ma l'elezione non è che uno dei mezzi per procedere alla nomina. Nomina è pertanto così quella del Parlamento, come quelle delle magistrature e del Presidente della Repubblica. Si è aggiunto al riferimento al regolamento della Camera attualmente in vigore per impedire che ogni futura modifica delle norme regolamentari potesse produrre la modifica della norma legislativa, mentre la Commissione nella sua maggioranza ha inteso confermare il principio della rappresentanza delle minoranze accolto dal Senato ». Tutto questo è firmato dall'onorevole Tesauro, onorevoli colleghi! — « Salvo — prosegue la relazione — le determinazioni dell'Assemblea plenaria » — plenaria, non noi! — « che valuterà l'opportunità di conservare la norma o abbandonare il principio della rappresentanza istituzionale della minoranza, per richiedere, invece, eventualmente, una maggioranza qualificata per le nomine ». È la tesi Targetti circa la sovranità del Parlamento riunito in Assemblea comune della Camera e del Senato, per eventuali modificazioni a questo principio.

Ora, voi avete sentito quello che qui è stato detto, in nome del principio della maggioranza. È davvero il caso di dire che, se vi è una maggioranza che sente il principio della propria esistenza e della propria funzione secondo lo spettacolo che oggi la Camera ha dovuto apprezzare attraverso l'atteggiamento dell'onorevole Tesauro, bisogna trovare altri sistemi di controllo o di rappresentanza delle minoranze più forti e più larghi di quelli che oggi esistono. Qui vi è stato un facondo Saturno che ha mangiato la propria creatura e vi è una maggioranza che nega se stessa; o, se si vuole,

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1951

vi è qualcuno che, arbitrariamente arrogandosi di rappresentare ancora la Commissione che aveva dato mandato diverso e contrario, e cioè il mandato di sostenere la soluzione concretata nell'articolo 3 del progetto approvato dalla Commissione, osa appellarsi tuttavia al « principio di maggioranza ».

Al di là di questa constatazione melanconica (anche perché non è la prima volta che questo accade), melanconica e mortificante, non vale la toga (ha detto un tale una volta contro di noi) a nascondere l'unghia fessa del caprone: non vale la toga di Mefisto, e non vale nessuna toga professionale a giustificare quello che è avvenuto poc'anzi in quest'Assemblea.

TESAURO, *Relatore*. Voi non siete intervenuti nella Commissione e non avete esercitato il vostro diritto. (*Proteste all'estrema sinistra*).

FERRANDI. Tanto meglio: il carattere fatuo di questa interruzione convalida la asprezza del nostro apprezzamento. Che c'entra se la minoranza non era rappresentata nella Commissione, o non ha voluto partecipare ai lavori, o che altro? L'onorevole Tesauro è venuto qui per sostenere un determinato principio. Ora si discute l'emendamento Targetti, che pone il dialogo fra il Senato e la Camera; poiché l'emendamento Targetti non fa che richiamare il testo della legge come approvato dal Senato, e il relatore che dovrebbe sostenere e difendere in sostanza e soprattutto il principio impropriamente, secondo me, definito di rappresentanza delle minoranze, tiene invece il discorso che ha tenuto, e rinnega il principio stesso con lo sconcertante voltafaccia al quale abbiamo assistito.

Orbene, non che io intenda votare l'emendamento Targetti soltanto in conseguenza delle... conversioni dell'onorevole relatore e del comitato dei nove presieduto dall'onorevole Leone. No, onorevole Presidente, onorevoli colleghi! Vi sono altre ragioni. Noi riteniamo anzitutto che qui sia stata mal posta la stessa questione del principio di maggioranza; noi non possiamo accettare neanche i riferimenti analogici. Noi diciamo una cosa che non può essere contraddetta: l'istituto della Corte costituzionale, così come previsto dalla nostra Costituzione, ha una sua originalità che non può assolutamente venire alterata dal richiamo, ad esempio, di quello che sia la corte costituzionale o l'organismo corrispondente nel regime presidenziale degli Stati Uniti, che non può, o signori, assolutamente essere paragonata nemmeno alla eo-

stituzione della repubblica orientale tedesca o di altri paesi.

La Corte costituzionale nostra è un istituto che è fuori dagli organi rappresentativi politici, ma che non per questo respinge il principio che il Senato ha fatto proprio e che la Commissione nella sua maggioranza aveva pure accettato.

In sostanza, onorevoli colleghi, di fuori dalle questioni di stretto diritto pubblico o di stretto diritto costituzionale che sono state portate qui e su cui pure qualcuno, nelle sue dichiarazioni di voto, ritornerà, vorrei fare un'altra dichiarazione, direi più pratica e che porta seco la preoccupazione, direi l'affetto per la nostra Costituzione e per gli organi che debbono tutelarla: onorevole Presidente, onorevoli colleghi, di che cosa si tratta alla fine? Di nominare cinque membri da parte del Parlamento in seduta comune che siano tre democristiani e due comunisti o socialisti, due uomini dell'opposizione? No, affatto! In un regime democratico più evoluto e più educato, in una autentica democrazia quale non sia quella che si palesa attraverso l'atteggiamento del comitato dei nove e del suo relatore, io direi che si possono dare maggioranze e minoranze, in una siffatta scelta, anche di fuori e di là da quelle che sono le divisioni dei partiti politici.

Un candidato potrebbe essere, ad esempio, l'onorevole Tesauro e potrebbero alcuni sostenerlo per fiducia nelle sue virtù, nella sua sapienza, nella sua preparazione, mentre altri potrebbe preferire all'onorevole Tesauro un uomo magari della stessa parte politica, nelle qualità del quale riponesse maggior fiducia. Non è detto dunque che nella scelta dei giudici della Corte, oggi domani e sempre la maggioranza e la minoranza si debbano fermare sul piano delle divisioni politiche.

Ma se oggi questo sia, onorevoli colleghi, varrà pure la pena di dare un viatico di maggiore autorità a quelli che saranno i nostri eletti a componenti della Corte costituzionale!

In sostanza vale di più un collegio che possa rivendicare a sé medesimo il mandato che gli venga da tutto il Parlamento che non un collegio il quale possa soltanto giustificare la sua legittimità nel volere della maggioranza, che siasi attribuita essa sola il compito della scelta di quei membri, all'infuori di ogni intervento della minoranza.

Riflettete, se ancora vi sostenga un pensiero diverso da quello recondito fattosi palese attraverso la confessione dell'onorevole Tesauro, riflettete su ciò e dite se, anche all'infuori di ogni ragione di diritto pubblico e di diritto

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1951

costituzionale, non sia stata saggia l'opinione del Senato e non sia stata saggia l'opinione della stessa Commissione, oggi improvvidamente rinnegata.

Ad ogni modo, in questo momento si è chiamati a votare su quell'avverbio « attualmente »; ma, tra il testo della Camera, il testo della Commissione, e l'emendamento Targetti, salvo deve essere il principio comune della adozione del regolamento della Camera dei deputati nella scelta dei membri che il Parlamento eleggerà per la Corte costituzionale. E poiché, al di fuori d'ogni equivoco, l'emendamento Targetti oggi ripropone, con voce chiara e coerente, la difesa di quel principio davanti alla Camera, specie dopo la difesa del principio contrario fatta dal relatore, io voterò a favore dell'emendamento stesso. (*Applausi alla estrema sinistra*).

DE MARTINO FRANCESCO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE MARTINO FRANCESCO. Prendo la parola unicamente per sottolineare davanti alla Camera la gravità di questo episodio che è stato giustamente rilevato dal collega Ferrandi. Né al Senato, né davanti alla Commissione fu mai posto in dubbio il principio che passò nel testo votato dal Senato; e lo stesso Governo, che oggi nelle dichiarazioni dell'onorevole ministro Petrilli sostiene che il motivo per il quale questo principio deve essere cambiato è di ordine giuridico e non politico, lo stesso Governo — dicevo — non fece mai alcuna obiezione.

Mi permetto di richiamare l'attenzione dei colleghi sugli argomenti che sono stati addotti dal relatore, argomenti i quali dimostrano in modo evidente, per la loro infondatezza, quale sia la reale situazione davanti alla quale ci veniamo a trovare oggi.

L'onorevole Tesauro ha sostenuto che nella norma costituzionale sarebbe disciplinato in ogni caso il modo di votazione. Evidentemente l'onorevole relatore presuppone che nessuno dei colleghi abbia mai letto l'articolo 64 della Costituzione, perché in questo articolo (ognuno può rendersene conto leggendolo) non è affatto stabilito il modo della votazione, ma è posto un limite alla autonomia delle singole Camere per regolare il modo della votazione; cioè è stabilito che le votazioni debbano essere prese con la maggioranza dei presenti e, in riferimento alla maggioranza dei presenti, con la maggioranza dei voti: principio fondamentale di qualsiasi assemblea, che la Costituzione stabilisce *ad abundantiam*.

È tanto vero che il Parlamento non debba attenersi in ogni caso al principio della maggioranza assoluta, che nel regolamento della Camera, prevedendosi nell'articolo 9 e altrove la nomina di rappresentanti del Parlamento, sia secondo la Costituzione sia secondo leggi speciali, presso vari enti i quali non hanno certamente carattere rappresentativo, viene disposto un modo di votazione differente, cioè un modo di votazione che permette anche alle minoranze della Camera di avere i loro rappresentanti.

Richiamo quindi l'attenzione dei colleghi su questo primo punto: che si travisa il testo della Costituzione per sostenere una tesi chiaramente politica. Io preferirei che i colleghi della maggioranza ci dicessero che in questi mesi hanno cambiato opinione, per essersi cambiata la situazione politica e che assumessero in tal senso davanti al paese la responsabilità di una Corte costituzionale fatta dalla sola maggioranza. Potremmo discutere su questa tesi, ma faremmo a meno, se non altro, di mascherare questa realtà con inesistenti principi di diritto pubblico che non possono essere invocati. (*Applausi all'estrema sinistra*).

L'onorevole Tesauro poteva risparmiarsi di insegnarci dei principi di diritto costituzionale relativi alla formazione del governo parlamentare. Siamo tutti d'accordo che i governi si fanno con la maggioranza e non con l'unanimità dei voti del Parlamento. Nessuno nega, ad esempio, che un governo come quello britannico, in un paese dove vi è la tradizione dei due partiti, e non vi è la rappresentanza proporzionale, si fonda sul sistema maggioritario. Ma l'onorevole Tesauro dimentica che qui non siamo in tema di costituzione del governo o degli altri organi esecutivi dello Stato: noi stiamo creando la Corte costituzionale, che è un istituto del tutto diverso. Nessuno di noi si sognerebbe di sostenere, se non per ragioni politiche, che gli organi di Governo debbono essere fatti anche con le rappresentanze delle minoranze, ma qui non siamo in tema di costituzione degli organi esecutivi, ma siamo in tema di formazione di un organo, cui la Costituzione del nostro paese ha conferito il potere di controllo sugli atti del Governo e del Parlamento medesimo. E che la Carta costituzionale abbia voluto porre questo organo al di sopra e al di fuori delle competizioni politiche risulta chiaro considerando che soltanto un terzo dei suoi membri viene eletto dal Parlamento, mentre gli altri sono scelti dagli altri poteri, cioè dal Presidente della Repubblica e dalla magistratura.

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1951

L'onorevole Tesauro ha detto che in nessun paese del mondo le minoranze sono rappresentate negli organi di controllo costituzionale. Per quanto io sappia, la Corte costituzionale americana si inquadra in un sistema del tutto differente dal nostro, in un sistema, cioè, di repubblica presidenziale nel quale, data la diversità di struttura costituzionale, evidentemente deve essere diverso anche il modo di formazione di questo organo. Nemmeno vale la citazione relativa agli organi di controllo dei paesi dell'Europa orientale: anche in questo caso si tratta di costituzioni interamente differenti dalla nostra e pertanto non si può giustificare l'attuazione di un determinato sistema nel nostro paese prendendo a modello altri e così diversi ordinamenti giuridici.

Si è detto che in questa sede non si tratta di discutere l'opportunità o meno di includere i rappresentanti della minoranza nella Corte costituzionale, perché la Corte non è un organo rappresentativo. Sono d'accordo. Infatti io intendo discutere in questa sede semplicemente l'opportunità politica e la coerenza al sistema generale del nostro diritto pubblico di un modo di elezione, che demandi ad una sola parte del Parlamento il diritto ed il potere di scegliere cinque giudici della Corte. Nessuno potrebbe seriamente sostenere che tre membri della Corte costituzionale debbano necessariamente essere rappresentanti della democrazia cristiana e due dei partiti comunisti e socialista. Chi sostenesse una tesi siffatta evidentemente snaturerebbe l'essenza stessa della Corte costituzionale. Ma io mi limito a sostenere che, per la parte che investe la responsabilità del Parlamento, i giudici debbono essere scelti in modo che il paese abbia le massime garanzie di imparzialità, in altre parole sostengo che la loro scelta deve avere una base elettorale il meno ristretta possibile.

Si è detto che in ogni caso si deve adottare il principio delle maggioranze. Basterebbe osservare che per la elezione del Presidente della Repubblica, che non ha poteri di controllo costituzionale e quindi ha funzioni più limitate rispetto a quelle della Corte costituzionale, la Costituzione ha stabilito il principio della elezione, almeno nei primi scrutini, con i due terzi dei voti. Se per il Presidente della Repubblica si è riconosciuto la necessità di questa base più ampia, non saprei spiegarmi perché, per l'organo che ha poteri di controllo costituzionale, a differenza del Presidente della Repubblica che non li ha, vorreste stabilire un principio differente, cioè restringere la base di fiducia e di solidità del collegio. Questo argomento, per me, è decisivo.

È vero che la Costituzione non ha stabilito la stessa norma per la Corte costituzionale, ma è anche vero che, nell'attuare la Costituzione, non possiamo dipartirci dai principi di un sistema di più avanzata democrazia, il quale sostituisce al criterio della semplice maggioranza quello della rappresentanza di tutti gli strati dell'opinione pubblica, mediante nuovi organi costituzionali e la legge elettorale. In questo sistema necessariamente dobbiamo riconoscere (non perché, ripeto, si voglia ammettere la rappresentanza alle minoranze), che, quanto più ampio sarà il numero di coloro che concorreranno alla scelta dei cinque giudici eletti dal Parlamento, tanto più saranno ingranditi dinanzi al paese la forza, il prestigio e l'autorità della Corte delle garanzie costituzionali.

Voi siete davanti alla scelta fra un sistema che consolidi la democrazia e un sistema, che, invece, ancora una volta dimostri come in Italia la democrazia non è possibile, ma è soltanto possibile la fazione! Ebbene, scegliete pure la seconda strada. In definitiva sarà sempre la storia e sarà il popolo che giudicheranno! (*Applausi all'estrema sinistra*).

LEONE, *Presidente della Commissione*  
Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONE, *Presidente della Commissione*. Signor Presidente, intervengo perché sono tenuto, nei confronti di certi accesi apprezzamenti fatti dall'onorevole Ferrandi, a ristabilire la situazione così come si è svolta durante i lavori della Commissione e successivamente. Dirò anzitutto che se ella, signor Presidente, con un criterio che abbiamo apprezzato e rispettato, non avesse limitato la discussione all'emendamento Targetti, il relatore (e valga questo anche per il rilievo dell'onorevole De Martino) avrebbe espresso integralmente il pensiero della maggioranza del Comitato dei nove, la quale accetta l'emendamento Martino, integrato, per successive votazioni, dall'emendamento Riccio. Però questo pensiero sarà sviluppato dal relatore al momento opportuno. L'ho voluto dire in questo momento perché il pensiero dei votanti non sia turbato dall'ultima osservazione dell'onorevole De Martino.

Per quanto riguarda le osservazioni dell'onorevole Ferrandi, devo ristabilire la verità; e sono convinto che, se l'onorevole Ferrandi, che non ha fatto parte della Commissione speciale, avesse conosciuto gli elementi che in questo momento posso fornire, egli, che è certamente un uomo di buon senso, non avrebbe avuto nei confronti del relatore



## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1951

e della Commissione espressioni così accese ed esagerate.

In Commissione l'onorevole Camposarcuno presentò un emendamento molto analogo a quello del collega Riccio: cioè, votazione secondo il principio della maggioranza. A questo punto vi fu, da parte dell'opposizione, cioè da parte dei rappresentanti della minoranza in seno alla Commissione (da parte dei gruppi socialista e comunista, se non vado errato, poiché ricordo solo questi), vi fu — dicevo — una presa di posizione molto netta, diretta a stabilire che, ove si fosse votato quell'emendamento, detti rappresentanti avrebbero abbandonato i lavori della Commissione. Di fronte a questo atteggiamento, il collega Camposarcuno ritenne opportuno di ritirare il suo emendamento, con riserva di ripresentarlo alla Camera. Di tal che, mancando ogni emendamento nei confronti dell'articolo 3 del Senato, la Commissione approvò il testo del Senato.

Alla conclusione dei lavori, quando leggemo lo schema di relazione dell'onorevole Tesaurò (perché la relazione è atto di elaborazione e di responsabilità personale del relatore) e l'approvammo, vi fu da parte di alcuni colleghi della opposizione questa richiesta nei miei confronti: si desiderava che io avessi preso l'impegno che, ove in Aula venisse ripresentato l'emendamento Camposarcuno o qualsiasi emendamento affine, il relatore avrebbe dovuto esprimere parere contrario.

A questa richiesta mi dovetti decisamente opporre, perché dissi che essa avrebbe significato l'esautorazione del Comitato dei nove, che rappresenta in Aula proporzionalmente la Commissione, del potere di esprimere il suo parere sugli emendamenti. E qui mi debbo riportare alle norme degli articoli 30 e 30-bis del regolamento. Il quarto e il quinto comma dell'articolo 30 stabiliscono che « Per la discussione davanti alla Camera di ogni singolo disegno di legge, ciascuna Commissione nomina nove membri, fra i quali il presidente ed i relatori. I nove membri saranno scelti in modo da garantire la partecipazione delle minoranze ». E furono scelti in questo senso, cioè garantendo la partecipazione di tutti i partiti, proporzionalmente.

L'articolo 30-bis stabilisce: « La Commissione in sede referente procede ad un esame preliminare del progetto e, a conclusione di esso, nomina il Comitato di cui al comma quarto del precedente articolo, al quale può affidare l'ulteriore esame per la formulazione delle proposte relative al testo degli articoli ».

Qual'è, in sostanza, secondo lo spirito di queste norme e secondo la prassi quotidiana delle Commissioni, che svolgono il lavoro più intenso, per quanto meno conosciuto, delle due Camere, il compito del Comitato ?

Il Comitato dei nove, in rappresentanza della Commissione (la quale non può essere convocata da un momento all'altro, di fronte ad emendamenti che si possono presentare fino ad un'ora prima, per quelli *ex novo*; durante la seduta, perfino, quando si tratta di emendamenti ad emendamenti), secondo lo spirito del regolamento e la prassi parlamentare, dato che rappresenta proporzionalmente tutti i gruppi che partecipano alla Camera e quindi alla Commissione di cui il Comitato è emanazione, ha la funzione di esprimere il proprio parere sugli emendamenti presentati.

Io, per poter realizzare un certo guadagno di tempo nei confronti di questa legge, che, purtroppo, anche per la sua complessità ed importanza, prende uno sviluppo maggiore di quello previsto, come si concluse la discussione generale (perché ella, signor Presidente, ricorda che tra la conclusione della discussione generale e la replica del relatore e del ministro vi è stato un intervallo lungo, anche per le vacanze natalizie) convocai il Comitato dei nove per cominciare a realizzare il lavoro di decisione e per esprimere il parere del Comitato sui vari emendamenti. Decidemmo anche, con la partecipazione dei rappresentanti dell'opposizione nel Comitato dei nove, l'atteggiamento che il Comitato avrebbe dovuto tenere in relazione all'articolo 2. Tanto è vero che accogliemmo, con il voto dei rappresentanti dell'opposizione, un emendamento dell'onorevole Costa in riferimento all'articolo 2. Ci trovammo di fronte all'articolo 3 e di fronte all'emendamento Martino-Rossi Paolo e Riccio, e credo qualche altro (gli altri sono sopravvenuti). A questo punto mi fu richiesto da qualche rappresentante dell'opposizione nel Comitato la convocazione della Commissione in seduta plenaria, data l'importanza dell'argomento.

Signor Presidente (non credo di svelare un mistero, anzi riferisco qualcosa che aggiunge prestigio alla funzione che ella esercita in maniera così compiuta e nobile), fu interpellata anche lei sull'opportunità (rompendo i limiti del regolamento e vincendo la prassi) di convocare la Commissione in seduta plenaria per dare il parere sugli emendamenti dell'articolo 3: dico rompendo i limiti del regolamento, perché la Commissione, quando chiude i suoi lavori, cessa dal funzionare e si

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1951

concentra nel più piccolo organo che è costituito dal Comitato.

Ella, signor Presidente, mi dette l'autorizzazione a convocare la Commissione in seduta plenaria per deliberare limitatamente agli emendamenti riferentisi all'articolo 3, ed io per questa decisione, che aveva avuto l'alta sua ratifica, signor Presidente, convocai la Commissione speciale. Se non che, in quella sede, l'onorevole Targetti, ponendosi dal punto di vista regolamentare in una posizione apprezzabile, che non oso discutere ma che debbo ricordare, oppose un fine di non ricevere, perché egli disse, ad un certo momento: non possiamo deliberare il parere della Commissione sugli emendamenti poiché gli emendamenti possono essere presentati, a norma del regolamento, fino ad un'ora prima della seduta; e nessuno può in questo momento sapere, se fino a un'ora prima di quella in cui cadrà la discussione dell'articolo 3 vi saranno altri emendamenti. Di fronte a questa posizione, che mi riconduceva all'osservanza del regolamento, ma che non apprezzava sufficientemente il suo gesto, signor Presidente, di convocare la Commissione, che non avrebbe potuto essere convocata, io dissi che non era necessario continuare in quella seduta, in quanto la richiesta dell'onorevole Targetti, dal punto di vista regolamentare, era ineccepibile. In altri termini, ponendosi l'onorevole Targetti nell'ambito del regolamento, impediva a me di compiere un gesto di più ampia consultazione della Commissione.

Era da prevedere che l'articolo 3 sarebbe venuto in discussione nella seduta del 1° febbraio. Io convocai il Comitato dei nove, alle ore 15, cioè alla stessa ora in cui si precludeva la presentazione degli emendamenti all'articolo 3 per quella seduta. Il Comitato tenne la sua riunione nel mio ufficio. Mancavano i rappresentanti dei gruppi comunista e socialista. In quella sede, noi riprendemmo in esame l'atteggiamento che il Comitato avrebbe dovuto avere nei confronti degli emendamenti, che erano posti dinanzi a noi, relativi all'articolo 3. E in quella sede si decise quello che più tardi dirà il relatore; quello cioè che io ho preannunciato a titolo d'informazione: che il Comitato dei nove, a maggioranza, decideva di accogliere l'emendamento Martino, da integrare però con l'emendamento Riccio e con qualsiasi altro emendamento o criterio che venisse a stabilire un succedaneo nel caso che non si raggiungesse una certa maggioranza qualificata.

Nei confronti degli emendamenti che si sono presentati rispetto alla seduta odierna

l'emendamento Calamandrei e l'emendamento Targetti: il primo di ritorno al testo del Senato, l'altro subordinato (del quale dobbiamo ancora discutere), io, intorno a questo tavolo dove siede il Comitato, ho consultato i colleghi per sapere se mantenevano fermo il principio di accettare l'emendamento Martino con l'integrazione, anche nei confronti degli emendamenti Calamandrei e Targetti.

Questa è la storia. Nessuno può impedire a un Comitato, di fronte ad emendamenti che vengono presentati alla Camera, di potere esprimere un parere che sia difforme da quello che la Commissione ha espresso in sede referente.

In questo momento non voglio prendere in esame gli aspetti politici del problema, perché devo conservare la mia serenità di presidente della Commissione. Ho creduto d'intervenire perché, rifacendo la cronaca degli avvenimenti, il signor Presidente e tutti i colleghi possano essere sicuri che mai come in questa occasione il presidente della Commissione e il relatore hanno obbedito alle norme e allo spirito del regolamento. (*Applausi al centro e a destra*).

BETTIOL GIUSEPPE. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTIOL GIUSEPPE. Il gruppo democristiano voterà contro l'emendamento Targetti, così come voterà contro tutti quegli emendamenti i quali tendono a trasformare la Corte costituzionale in un organo rappresentativo. E lo fa, il gruppo, senza sottintesi e senza reconditi pensieri, animato soltanto da responsabilità politica, da quel senso di responsabilità politica che deve animare un partito che vuole davvero farsi garante della libertà del popolo italiano! (*Rumori all'estrema sinistra*).

Noi riteniamo che la natura della funzione della Corte costituzionale sia di carattere giurisdizionale, terminando in una sentenza che è la conclusione di un sillogismo che si snoda attraverso precisi testi di legge.

Non si tratta di attività discrezionale, ma di attività legata a precise disposizioni di legge. E se la natura di questa funzione è di carattere giurisdizionale, anche l'organo dev'essere di natura e di carattere giurisdizionali, e non di carattere politico rappresentativo, per cui noi verremmo veramente a snaturare la natura dell'organo se dovessimo ammettere in questa legge il diritto per una maggioranza qualificata o per una minoranza qualificata in quanto tali di designare i giudici della Corte.

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1951

Noi abbiamo già approvato, onorevoli colleghi, l'articolo 2 di questo disegno di legge, e per quanto concerne i rappresentanti degli organi giurisdizionali abbiamo ammesso il criterio della maggioranza assoluta. Voi mi direte che se è vero che siamo di fronte ad organi di natura giurisdizionale, anche nell'ambito di questi organi di natura giurisdizionale potrebbe in particolari casi manifestarsi una maggioranza ed una minoranza di carattere politico. Ma tali casi noi abbiamo esclusi e vogliamo escludere una tale ipotesi anche per quanto concerne l'elezione da parte del Parlamento, perché se dovessimo fare altrimenti, noi verremmo realmente a trasformare la Corte costituzionale in un terzo organo di carattere politico e verremmo automaticamente a privare della loro sovranità la Camera dei deputati ed il Senato, andando contro lo spirito e la lettera della Costituzione. (*Applausi al centro e a destra*).

GULLO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GULLO. Credo necessario e quanto mai opportuno dire qualche parola sulle vicende della Commissione, così come sono state riassunte dal suo presidente, onorevole Leone, il quale, da accorto difensore dell'operato della Commissione stessa, o meglio, della maggioranza della Commissione, ha messo in risalto aspetti, non dirò secondari, ma aspetti che non avevano dato luogo a discussione, per nascondere, invece, l'unico aspetto che ha dato luogo a discussione e che il Presidente ed il relatore avrebbero dovuto chiarire.

L'unico aspetto è questo: è potuto accadere che una relazione su un disegno di legge (e ciò è stato già detto, onorevole Presidente, e da me stesso e da altri che sono intervenuti nella discussione generale), trattando della questione principale (perché non credo che il disegno di legge ne presenti altra più importante), enumeri, illustri ed esalti — come diceva poco fa il collega onorevole Targetti — tutti gli argomenti che stanno contro la norma per deliberazione unanime della Commissione inclusa nel disegno di legge. È questo l'aspetto che non si può giustificare. Quello che dice l'onorevole Leone, sul deliberato del Comitato ristretto dei nove, il quale avrebbe approvato l'emendamento Martino o l'emendamento Riccio, si riferisce a un fatto che è venuto dopo. Prima, invece, era accaduto quello che ho ricordato io e cioè che la Commissione unanime (e lo stesso presidente della Commissione non ha potuto contestare

in punto di fatto, ciò) aveva approvato l'articolo 3 così come ci era pervenuto dal Senato. Il relatore, onorevole Tesauro, invece di illustrare, tra le altre, anche questa norma che, ripeto, è la più importante del disegno di legge, l'ha combattuta con quegli argomenti che tutti noi abbiamo letto nella sua relazione. Però tali argomenti non debbono essere molto forti, per quanto vistosamente presentati nella relazione Tesauro, e non debbono esserlo, non soltanto nell'esame e nella considerazione di chi non li approva, ma nell'esame e nella considerazione dello stesso onorevole Tesauro. Nella relazione, infatti, egli ha addotto argomenti e motivi non solo diversi da quelli che presenta oggi, ma addirittura antitetici.

Egli oggi per la prima volta ha sfoderato il principio della rappresentanza delle minoranze e il principio della maggioranza; ciò ha fatto una commendevole lezione che abbiamo ascoltato con viva soddisfazione; ma è pur vero che ci ha detto cose di cui non è traccia nella relazione. In questa, anzi, aveva detto cose perfettamente contrarie. Questo, del resto, può accadere, ed accade quasi sempre, a chi voglia sostenere cause cattive: non si riesce mai a trovare argomenti veramente decisivi e convincenti; sarebbe del resto ben strano che cause cattive dessero modo di trovare argomenti decisivi e convincenti!

La relazione dell'onorevole Tesauro poggiava tutta su principi, su ragionamenti perfettamente opposti a quelli oggi sostenuti. Egli, infatti, affermava che la maggioranza non ha diritto di giocare il suo ruolo quando si tratta della nomina dei cinque membri della Corte; e traeva da questa sua affermazione la illazione che, la maggioranza non potendo far valere il suo peso nella elezione dei cinque membri della Corte costituzionale, a maggior ragione non può far valere il suo la minoranza. Ed egli diceva testualmente: « È logica conseguenza riconoscere che le minoranze non hanno diritto a rappresentanza né a tutela in seno alla Corte, perché la stessa maggioranza non ha alcun diritto... ». Egli quindi non solo non poggiava il suo ragionamento sul principio della maggioranza, ma negava addirittura che il principio della maggioranza e quello della rappresentanza delle minoranze potessero entrare in gioco nella questione che si dibatteva.

Oggi viene invece a sostenere che è il principio della maggioranza quello che conta, e che è appunto questo principio che non solo suggerisce, ma impone una unica soluzione, quel-

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1951

la cioè contenuta nell'emendamento Riccio. Ha trovato anche necessario ricordare la parola autorevole del capo del governo inglese e non so che cosa altro. Ma egli ha oggi per la prima volta parlato di ciò, perché — ripeto — nella relazione non aveva speso una parola su questo argomento, ma aveva anzi addotto motivi che sono in contrasto con tutto ciò che oggi ha sostenuto.

Ma affrontiamolo questo principio della maggioranza, di cui ha oggi parlato l'onorevole Tesauo, e che del resto è stato così chiaramente confutato dall'amico e collega De Martino. Il principio della maggioranza, in questo caso, praticamente (non perdiamoci nelle astrazioni teoriche, più o meno concludenti od inconcludenti che siano), a che cosa dovrebbe portare? A questo: che i componenti della Corte da eleggere dal Parlamento sarebbero eletti in partenza da una parte sola del Parlamento stesso, e non da tutto il Parlamento. Questo è il punto. Noi organizzeremmo un sistema in dipendenza del quale necessariamente i cinque membri del Parlamento nella Corte costituzionale non rappresenterebbero il Parlamento, ma rappresenterebbero soltanto una parte, sia pure preponderante, di esso.

Ora, io domando agli onorevoli colleghi se essi pensano sul serio che con questa soluzione che si vuole dare alla questione, che attraverso l'adozione di un simile sistema, si venga a rafforzare il prestigio di questo nuovo istituto costituzionale, che noi andiamo a creare. È tanto vero che questo costituisce senz'altro un aspetto negativo, che l'onorevole Tesauo, allorquando stese la relazione — non aveva ancora trovato l'argomento principe sfoderato oggi — cercava di giustificare la soluzione, che era la stessa, con argomenti perfettamente opposti. Egli in definitiva diceva d'esser contrario al diritto delle minoranze di essere rappresentate, perché non concepiva che questo organo costituzionale, che deve nascere col massimo prestigio, possa ripetere le sue origini da una parte e non da tutto il Parlamento. E aggiungeva che occorre pensare non alla rappresentanza di una maggioranza o alla rappresentanza di una minoranza, ma alla rappresentanza di tutto il Parlamento. E questo si può ottenere — diceva l'onorevole Tesauo nella sua relazione — attraverso un accordo, che — aggiungeva — nonostante lo scetticismo di molti, potrà essere senz'altro raggiunto fidando nel senso di responsabilità di ogni senatore e di ogni deputato.

Egli, cioè, partiva da principi diametralmente opposti a quelli oggi sostenuti.

Si può essere senz'altro d'accordo su quello che l'onorevole Tesauo affermava, ossia che sarebbe bene — e non credo, del resto, che alcuno possa sostenere il contrario — che l'elezione dei cinque membri della Corte costituzionale venisse fuori da deliberazione unanime di tutto il Parlamento. Ma, onorevole Tesauo, scegliamo allora il mezzo migliore, che può portare a questo risultato, di cui lei parlava nella vecchia relazione, non in quella fatta oggi.

Qual'è il mezzo migliore perché una assemblea possa pervenire ad un accordo? Forse il mezzo migliore è quello di dare modo alla parte preponderante, ossia alla maggioranza, di poter imporre il suo pensiero?

Ritengo che questo sia il mezzo, che, in partenza, renda impossibile l'accordo.

L'accordo si può rendere realizzabile soltanto dando a ciascuna parte del Parlamento la possibilità di far valere il suo peso, che sarà maggiore o minore, secondo che questo rappresenti la maggioranza o la minoranza dell'Assemblea. Ma, quando voi escludete totalmente una parte del Parlamento, quando voi fate in modo che questa parte, perché minoranza, non possa giuocare nessun ruolo nella vicenda della elezione dei cinque membri, voi, in partenza, rendete impossibile quell'accordo, che invece dite di auspicare come la forma migliore nella elezione dei cinque membri.

Ecco dov'è, onorevole Tesauo, praticamente il valore reale della questione. Noi vogliamo che non accada questo: cioè, che i cinque membri, col pretesto che essi non debbano rappresentare i vari partiti che sono nel Parlamento, finiscano in realtà col rappresentarne uno solo, la maggioranza. A questo praticamente voi perverreste. Farestes meglio, come ben diceva l'onorevole De Martino, a dire in maniera esplicita, per la lealtà delle nostre discussioni, che voi volete una sola cosa, e cioè che i cinque membri della Corte costituzionale siano eletti da voi ed esclusivamente da voi.

Ma qui, signor Presidente, si è voluto anche — e l'argomento è stato ripreso in questo momento dall'onorevole Bettiol — far capo a un motivo, dirò così, dottrinale, e cioè alla questione se la Corte costituzionale è un organo giuridico o politico. L'onorevole Tesauo, il quale evidentemente nel corso di questa lunga discussione ha avuto modo non dico di cambiare ma di perfezionare le sue opinioni, nella sua relazione non aveva affatto nascosto il suo pensiero, cioè che la Corte fosse anche un organo politico.

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1951

Ma, se non servisse altro a dimostrare che si tratta anche di un organo politico oltre che di un organo semplicemente giurisdizionale, basterebbe una sola considerazione. La Corte costituzionale deve esaminare la legittimità costituzionale delle leggi; alla stregua di che cosa? Della legge fondamentale della Repubblica. Vorrei domandare all'onorevole Tesauro: la legge fondamentale della Repubblica, vale a dire la Costituzione, è o non è la legge politica per eccellenza? Può esservi forse una legge più politica della legge costituzionale? E quando un organo deve esaminare la legittimità della legge ordinaria alla stregua di questa legge politica, volete che quest'organo non assuma necessariamente una veste politica?

Desidero domandarvi anche un'altra cosa: che intendete con l'aggettivo « politico »? Voi assumete questo aggettivo con un significato veramente strano, perché non so cosa vi sia di riprovevole quando si dice che un organismo è politico o, per lo meno, che è anche politico. Forse diminuiamo il prestigio e l'importanza della Corte quando sosteniamo che nella sua attività essa farà opera anche politica e non semplicemente giuridica?

Ma, lasciando da parte la questione se si tratti di un organo politico o meno oppure esclusivamente giuridico, dovete dimostrare quello che nella realtà è il problema essenziale, cioè se è consentito che per escludere i partiti dalla Corte costituzionale si debba pervenire al risultato di immettere in essa un solo partito, quello della maggioranza. Questa è la realtà pratica cui si perverrebbe se approvassimo l'emendamento Martino, che, attraverso le due inutili votazioni qualificate, perviene al risultato...

MARTINO GAETANO. Non mira a questo il mio emendamento.

TARGETTI. L'onorevole Gullo sta parlando dell'emendamento Martino peggiorato dall'aggiunta proposta dall'onorevole Riccio.

GULLO. Ad ogni modo la maggioranza qualificata assunta come metodo, dirò così, provvisorio...

MARTINO GAETANO. ...definitivo, non provvisorio.

GULLO. Mi domando se si possa, attraverso un emendamento che dia diritto ad ogni deputato di votare cinque nomi, col pretesto di voler escludere i partiti, mi domando se si possa — dicevo — consentire ad un partito solo di entrare da trionfatore nel nuovo organo costituzionale della Repubblica.

Un'ultima parola, non di carattere personale, ma a nome del mio partito. Ricordo

all'onorevole Tesauro che in questa Camera e nel paese noi combattiamo la nostra battaglia, non solo perché questo è consentito dalla Costituzione, ma perché rientra in pieno in ciò che forma addirittura la base ed il fondamento stesso della Costituzione democratica. Noi non siamo qui a ricevere proprio dall'onorevole Tesauro lezioni di fedeltà agli ordinamenti liberi e democratici; abbiamo dato troppe prove di saperli difendere sempre e dovunque. (*Applausi all'estrema sinistra — Commenti al centro e a destra.*)

## Votazione segreta.

PRESIDENTE. Sull'emendamento Targetti è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dagli onorevoli Gullo, Stuardi, Calasso, Floreanini Della Porta Gisella, Saccenti, Noce Teresa, Coppi Ilia, Montanari, La Marca, Di Donato, Ciufoli, La Rocca, Boldrini, Ravera Camilla, Bergamonti, Reali, Vecchio Vaia Stella, Ferrandi, Natta, De Martino Francesco e Torretta.

Indico pertanto la votazione a scrutinio segreto sull'emendamento proposto dagli onorevoli Targetti e altri, diretto a ripristinare il primo capoverso dell'articolo 2 del disegno di legge approvato dal Senato della Repubblica, che è del seguente tenore, e sostituirlo all'articolo 3:

« I cinque membri della Corte scelti dal Parlamento vengono eletti secondo le norme stabilite dal regolamento della Camera dei deputati ».

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(Gli onorevoli segretari numerano i voti).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti. . . . .	367
Maggioranza . . . . .	184
Voti favorevoli . . . . .	153
Voti contrari . . . . .	214

(La Camera non approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Adonnino — Alessandrini — Alicata — Amadei Leonetto — Amadeo Ezio — Amatucci — Ambrico — Ambrosini — Amendola Giorgio — Amendola Pietro — Andreotti — Angelucci Mario — Angelucci Nicola — Ar-

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1951

cangeli — Ariosto — Armosino — Audisio — Azzi.

Babbi — Baglioni — Bagnera — Baldasari — Balduzzi — Barbieri — Barbina — Baresi — Barontini — Bartole — Basso — Bavaro — Belliardi — Belloni — Bellucci — Beltrame — Bensi — Bergamonti — Bernardi — Bernardinetti — Bernieri — Bersani — Bertinelli — Bettiol Giuseppe — Biagioni — Bianchini Laura — Bianco — Biasutti — Biagiandi — Bima — Boidi — Boldrini — Bonomi — Bosco Lucarelli — Bottai — Bruno — Bucciarelli Ducci — Burato — Buzzelli.

Cacciatore — Caccuri — Cagnasso — Caiati — Calamandrei — Calandrone — Calasso Giuseppe — Calcagno — Calosso Umberto — Camposarcuno — Capacchione — Capalozza — Cappi — Cappugi — Cara — Carcaterra — Carignani — Caronia Giuseppe — Caroniti Filadelfio — Carpano Maglioli — Carratelli — Caserta — Cassiani — Castelli Avolio Giuseppe — Cavallari — Cavalli — Cecconi — Ceravolo — Cessi — Chatrian — Chini Coccol Irene — Chiostergi — Cifaldi — Cimenti — Cinciari Rodano Maria Lisa — Ciufoli — Clocchiatti — Coccia — Codacci Pisanelli — Colitto — Colleoni — Concetti — Conci Elisabetta — Coppi Alessandro — Coppi Ilia — Corbino — Cornia — Corsanego — Cortese — Costa — Cotellessa — Covelli — Cremaschi Olindo — Cuttitta.

Dal Canton Maria Pia — Dal Pozzo — D'Ambrosio — Dami — De' Cocci — Del Bo — Delle Fave — Delli Castelli Filomena — De Martino Carmine — De Martino Francesco — De Meo — De Michele — De Vita — Di Donato — Diecidue — Di Leo — Di Mauro — Donati — Donatini — Ducci.

Ermini.

Fabriani — Fadda — Faralli — Fascetti — Fassina — Federici Agamben Maria — Ferrandi — Ferrarese — Ferrario Celestino — Ferraris Emanuele — Ferreri — Floreanini Della Porta Gisella — Fora — Foresi — Franceschini — Franzo — Fumagalli — Fusi.

Gabrieli — Gallico Spano Nadia — Gallo Elisabetta — Garlato — Gatto — Gennai Tonietti Erisia — Geraci — Germani — Geuna — Ghislandi — Giammarco — Giavi — Giolitti — Giovannini — Gorini — Gotelli Angela — Grammatico — Grassi — Grazia — Greco Giovanni — Grilli — Guadalupi — Guariento — Guerrieri Emanuele — Guerrieri Filippo — Gui — Guidi Cingolani Angela Maria — Gullo.

Helper.

Imperiale — Improta — Ingrao — Invernizzi Gabriele — Invernizzi Gaetano.

Laconi — La Marca — La Rocca — Larussa — Lanza — Lazzati — Lecciso — Leone Giovanni — Leonetti — Lettieri — Lizzier — Lizzadri — Lo Giudice — Lombardi Carlo — Lombardi Riccardo — Lombardi Colini Pia — Lombardini — Longo — Longoni — Lozza — Lucifredi.

Malagugini — Mancini — Maniera — Manironi — Manuel-Gismondi — Marabini — Marazzina — Marconi — Marengi — Marotta — Martinelli — Martini Fanoli Gina — Martino Edoardo — Martino Gaetano — Marzarotto — Marzi Domenico — Mastino del Rio — Mattarella — Matteotti Carlo — Matteucci — Mazza Crescenzo — Mazzali — Meda Luigi — Medi Enrico — Melloni Mario — Menotti — Merloni Raffaele — Messinetti — Miceli — Micheli — Migliori — Minella Angiola — Molinaroli — Momoli — Montanari — Montelatici — Monterosi — Moro Francesco — Moro Gerolamo Lino — Motolese — Mussini.

Nasi — Natali Ada — Natali Lorenzo — Natoli Aldo — Natta — Negri — Nicoletto — Nicotra Maria — Noce Longo Teresa — Nolarianni — Novella — Numeroso.

Olivero.

Pacati — Pacciardi — Pagliuca — Pajetta Gian Carlo — Palenzona — Palmieri — Paolucci — Parente — Pastore — Pelosi — Perro-ne Capano — Perrotti — Pertusio — Pesenti Antonio — Petrilli — Petrone — Piasenti Paride — Piccioni — Pieraccini — Pierantozzi — Pietrosanti — Pignatelli — Pino — Pirazzi Maffiola — Polano — Poletto — Pollastrini Elettra — Ponti — Puccetti — Pugliese.

Quarello — Quintieri.

Ravera Camilla — Reali — Repossi — Rescigno — Ricci Giuseppe — Ricciardi — Riccio Stefano — Riva — Rivera — Rocchetti — Roselli — Rossi Paolo — Roveda — Russo Carlo.

Sabatini — Saccenti — Sailis — Sala — Salizzoni — Sammartino — Sampietro Giovanni — Sampietro Umberto — Sannicolò — Sansone — Sartor — Scaglia — Scalfaro — Scappini — Scarpa — Scelba — Schiratti — Sciaudone — Scotti Alessandro — Sedati — Semeraro Gabriele — Semeraro Santo — Sica — Smith — Sodano — Spiazzi — Spoleti — Stagno d'Alcontres — Stella — Storchi — Stuardi — Sullo — Suraci.

Tanasco — Targetti — Tesauro — Titomanlio Vittoria — Tomba — Tommasi — Tonengo — Torretta — Tremelloni — Treves — Trimarchi — Troisi — Trulli Martino — Truzzi Ferdinando — Tudisco — Turchi Giulio — Turco Vincenzo — Turnaturi.

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1954

Valandro Gigliola — Valsecchi — Vecchio  
Vaia Stella — Venegoni — Vetrone — Viale  
Vicentini Rodolfo — Visentin Angelo.  
Walter.

Zaccagnini Benigno — Zerbi.

*Sono in congedo:*

Angelini — Artale.  
Bazoli — Benvenuti — Berti Giuseppe fu  
Giovanni — Bertola — Bonino — Bontade  
Margherita — Borsellino.  
Casoni — Ceccherini.  
De Palma.  
Fanfani — Farinet — Fina — Foderaro.  
Girolami — Gorini.  
Jervolino Angelo Raffaele — Jervolino De  
Unterrichter Maria.  
La Pira.  
Manzini — Mastino Gesumino — Maxia  
Montini.  
Negrari.  
Orlando.  
Paganelli — Pecoraro — Petrucci.  
Raimondi — Resta — Roberti — Russo  
Perez.  
Saggin — Salvatore — Scoca — Scotti  
Francesco.  
Terranova Corrado — Terranova Raffaele  
Tozzi Condivi.  
Vigo.  
Zanfagnini.

*Sono in congedo per ufficio pubblico:*

Giacchero.  
Tosi.

**Si riprende la discussione.**

PRESIDENTE. Proseguiamo nell'esame degli emendamenti proposti all'articolo 3. L'onorevole Calamandrei propone di sostituirlo con il seguente:

« Il Parlamento in seduta comune procede alla nomina dei giudici di propria competenza mediante elezione che si svolge secondo le regole seguenti.

« La elezione ha luogo per scrutinio segreto e con maggioranza di due terzi dei componenti dell'Assemblea. In questa votazione ogni votante scrive sulla propria scheda cinque nomi: quelli dopo il quinto si considerano come non scritti.

« Se al terzo scrutinio la maggioranza di due terzi non è stata raggiunta, ha luogo a scrutinio segreto e a maggioranza semplice la votazione per la designazione di dieci nomi. In questa votazione ogni votante scrive sulla

propria scheda non più di sei nomi: quelli dopo il sesto si considerano come non scritti.

« Dai dieci nomi così designati, i Presidenti della Camera e del Senato scelgono d'accordo tre dai primi sei designati, due dagli ultimi quattro.

« I cinque così scelti sono nominati giudici e i loro nomi sono immediatamente comunicati al Presidente della Repubblica ».

L'onorevole Calamandrei ha facoltà di svolgere questo emendamento.

CALAMANDREI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento da me proposto vorrebbe avere un intento conciliativo e distensivo: cercare se sia possibile che su questo punto così discusso si eviti che la discussione si chiuda con voto di intransigenza e si arrivi invece a trovare una soluzione, diciamo, di compromesso tra punti di vista opposti ma ugualmente rispettabili, per chiudere questa discussione con la consapevolezza di avere fatto da tutte le parti quello che era possibile per evitare che il supremo organo costituzionale della nostra Repubblica nasca sotto il segno di un irrinconciliabile dissidio politico.

Non replicherò alla confutazione, che il collega Tesauro ha voluto fare in questa sede, degli argomenti che io svolsi in sede di discussione generale. Il collega Tesauro non merita, secondo me, tutti quelli strali che gli sono stati lanciati da questi banchi. Unico suo difetto, se mi permette di dirglielo con tutta cordialità, è stato un eccesso di zelo: egli ha percorso gli eventi. La sua relazione con la quale, invece di illustrare fedelmente il disegno approvato dalla Commissione e di cui era relatore, egli anticipò lo svolgimento degli emendamenti che contro quel disegno sarebbero stati proposti poi in sede di Assemblea, fu scritta quando quegli emendamenti non erano stati ancora presentati, quando non era ancora avvenuta, onorevole Leone, quella nuova riunione del Comitato dei nove che rivelò il cambiamento di opinione della maggioranza sul punto oggi discusso.

Il fenomeno sorprendente e inusitato è stato questo: che la relazione sia stata pubblicata e distribuita prima che il Comitato dei nove si fosse adunato nuovamente per cambiare opinione. È stata una relazione presaga, dotata di poteri divinatori; ed anche oggi la Camera è rimasta meravigliata accorgendosi che il collega Tesauro svolgeva troppo presto argomenti che più opportunamente avrebbe potuto illustrare quando fossero venuti in discussione gli emendamenti

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1951

che stanno per esser discussi dal collega Martino e da me e che allora, nel momento in cui egli parlava, non erano ancora stati svolti. (*Interruzione del relatore Tesauro*).

Per venire all'emendamento che propongo, ripeto che esso tenta di conciliare due principi, ambedue rispettabili, la cui importanza è sentita da ciascuno di noi. Il primo è quello del rispetto dei diritti della minoranza (l'importanza del quale è il fondamento del sistema parlamentare); l'altro principio, ugualmente rispettabile, è quello della imparzialità della Corte costituzionale, la quale in tutti i suoi componenti (anche in quei cinque che saranno scelti dal Parlamento) è bene sia scelta con criteri di merito tecnico più che di colore politico.

In realtà, quando noi difendiamo il primo di questi due principi, il rispetto dei diritti della minoranza, non intendiamo dire (perché su questa frase si è un po' giuocato) che debbano essere inclusi tra i componenti della Corte costituzionale rappresentanti di questo o di quel partito.

I giudici della Corte costituzionale, anche se i criteri in base ai quali dovranno pronunciare — e che costituiranno la premessa maggiore del loro sillogismo — non saranno strettamente giuridici ma staranno al margine tra lo *ius conditum* e lo *ius condendum* (cioè al margine fra il diritto e la politica), saranno sempre giudici e come tali rappresenteranno unicamente la legge interpretata liberamente dalla loro coscienza. Anche per i giudici della Corte costituzionale credo che debba essere applicato quel principio costituzionale che vuole i giudici indipendenti, e sottoposti soltanto alla legge.

Senonché, qui non si tratta di dire che dei cinque giudici eletti dal Parlamento tre dovranno essere rappresentanti del partito di maggioranza e due dell'opposizione: nessuno ha voluto sostenere questo. Piuttosto si sostiene, come egregiamente ha spiegato il collega Francesco De Martino, che, per la migliore scelta degli elementi idonei a questa altissima funzione giurisdizionale, è opportuno che a determinare la scelta stessa sia non soltanto una parte della Camera, anche se ne costituisce la maggioranza, ma tutta la Camera. In fondo, onorevoli colleghi, quando si dice che i componenti della Corte costituzionale devono essere scelti in base a criteri soltanto tecnici e non a criteri politici, si viene a fare, caso mai, una critica alla Costituzione, la quale, avendo stabilito che dei quindici componenti della Corte cinque debbano essere eletti dal Parlamento (il quale

è un organo politico, che ragiona e delibera in base a criteri politici), è venuta ad ammettere, si voglia o non si voglia, che questi cinque componenti fossero scelti in base a criteri politici. Se tale criterio politico la Carta costituzionale avesse voluto escludere, evidentemente avrebbe escluso ogni intervento del Parlamento e avrebbe stabilito, per esempio, che fosse il Presidente della Repubblica, superiore ai partiti e alle correnti politiche, competente a nominare tutti i quindici giudici, o la magistratura, che è organo tecnico-giuridico e non politico.

Stando così le cose, la nostra ricerca deve essere quella di vedere in qual modo si possa attenuare questa inevitabile valutazione politica che il Parlamento necessariamente farà nello scegliere i cinque giudici da esso nominati. In sostanza, quando il regolamento della Camera stabilisce che la elezione di organi collegiali di nomina parlamentare deve essere fatta con scheda limitata, permette in questo modo che alla formazione dell'organo da nominarsi cooperi anche la minoranza. Questa considerazione è in parte condivisa anche da alcuni degli emendamenti a cui noi ci opponiamo: l'emendamento degli onorevoli Martino Gaetano e Rossi Paolo, infatti, proponendo che la elezione dei cinque membri sia fatta, anziché con maggioranza semplice, con la maggioranza qualificata dei tre quinti, mira in sostanza ad allargare la base elettorale dei componenti la Corte costituzionale che devono essere nominati dal Parlamento (in modo che questi cinque, anziché essere espressione della metà più uno del Parlamento a Camere riunite, sia espressione dei tre quinti di tale assemblea; dimostrando con questo che anche essi comprendono l'opportunità di far intervenire alla scelta di questi cinque giudici non soltanto i componenti la maggioranza semplice, ma anche una frazione più ampia dell'assemblea, fino ad arrivare ai tre quinti).

E allora, se ci si mette in quest'ordine di idee, il mio emendamento, in sostanza, mira allo stesso scopo: cercar di creare, per la scelta dei cinque giudici, una base elettorale che lasci fuori soltanto una parte ancora più esigua della minoranza, e che chiami a collaborare una maggioranza sempre più ampia. Invece dei tre quinti proposti dai colleghi Martino e Rossi, il mio emendamento propone i due terzi: la maggioranza qualificata dovrebbe essere una maggioranza qualificata di due terzi anziché di tre quinti.

Ho calcolato che, secondo l'emendamento Martino, che richiede il concorso dei tre quinti



## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1951

delle Camere riunite (le quali, con 574 deputati e 340 senatori, danno un totale di 914 componenti), dalla maggioranza qualificata occorrente per questa elezione resterebbero tagliati fuori ben 364 componenti del Parlamento, cioè i due quinti. Col mio emendamento, invece, rimarrebbero tagliati fuori solo 304 componenti, corrispondenti a un terzo.

Io riterrei accettabile, e sarei disposto appunto ad accettarlo nei limiti del mio emendamento, il sistema della maggioranza qualificata quando mi si dimostrasse che, con questo giuoco della maggioranza qualificata, non possano esser tagliati fuori dalla elezione dei cinque giudici quelli che sono (anche se io non appartengo ad alcuno di essi), i due partiti più importanti dell'opposizione: il partito socialista italiano ed il partito comunista.

Perché si possa veramente dire, come voi avete detto, che attraverso il sistema della maggioranza qualificata la scelta dei cinque giudici è il risultato di un necessario accordo che non si può raggiungere se non vi è la collaborazione anche dell'opposizione, bisogna che la maggioranza qualificata sia stabilita in misura tale da far sì che, senza la cooperazione della opposizione, questa maggioranza non si possa raggiungere.

Col sistema dei tre quinti (diciamo così francamente!), basterà la democrazia cristiana con gli altri partiti minori della coalizione governativa per raggiungere la maggioranza richiesta, e in questo modo si riuscirà senza dirlo (ma bisogna pur dirlo, perché è bene che in quest'Assemblea vengano fuori i veri motivi delle leggi che qui si discutono!) ad escludere la possibilità che a questa scelta cooperino, intervenendo in questo desiderabile accordo, i due partiti maggiori dell'opposizione.

Io non son d'accordo con le ideologie di questi due partiti; ma non son d'accordo neanche con questo tentativo di tagliarli fuori del Parlamento!

Con la maggioranza, che io propongo, dei due terzi, è necessaria la cooperazione almeno di uno di loro; perché non si può raggiungere questa maggioranza dei due terzi se non sommando al partito di maggioranza ed ai partiti minori una frazione sia pur minima dell'estrema sinistra. Allora effettivamente la ragione che voi adducete e che si presenta come pacificatrice e rasserenatrice (di arrivare a nominare questi cinque giudici attraverso un certo accordo) è una ragione valida: e non è e non può apparire un tranello.

Senonché, onorevoli colleghi, anche quando si fosse accettato questo aumento, rimarrebbe il problema del dopo: che cosa succederà se nonostante i primi esperimenti non si riuscirà a raggiungere questo accordo, se non si riuscirà a concentrare su nomi concordati la maggioranza qualificata? Non so quale sia in proposito (e sono desideroso di sentirla) l'opinione dell'onorevole Martino, perché nell'emendamento da lui presentato non è detto che cosa dovrebbe accadere nel caso in cui la maggioranza qualificata dei tre quinti non fosse raggiunta.

Nell'opinione della Commissione, espressa dal relatore, pare che, mentre si accetterebbe l'emendamento Martino-Rossi come primo esperimento, si dovrebbe però, ove questa maggioranza qualificata non si raggiungesse in uno o due scrutini, ricadere nell'emendamento Riccio, cioè nel sistema della maggioranza semplice. Ma allora sarebbe più leale mantenere chiaramente fin da principio il sistema della maggioranza semplice; quel sistema che — secondo me — sacrifica il principio della necessaria cooperazione della minoranza alla elezione dei cinque giudici. Per superare questa difficoltà, nel mio emendamento ho proposto un sistema sul quale mi permetto richiamare la vostra attenzione. È il sistema cosiddetto della «rosa»: se in due o in tre scrutini la Camera non riesce a mettersi d'accordo nel raggiungere la maggioranza qualificata di due terzi, proporrei di fare la quarta votazione col sistema del regolamento della Camera, ma, invece che per cinque nomi, per una rosa di dieci.

Il numero dei nomi sulla scheda dovrebbe esser limitato: non più di sei; in modo che, alla fine della votazione, dei dieci designati sei sarebbero espressione della maggioranza e quattro della minoranza.

Arrivati a questo punto avremmo una rosa di dieci designati, dai quali si tratterebbe di scegliere i cinque giudici. Con questo sistema si risponderebbe alla obiezione, assai seria, fatta da chi ha osservato che applicando puramente e semplicemente il regolamento della Camera v'è il pericolo che a componenti della Corte costituzionale siano eletti gli esponenti più intransigenti dei contrapposti partiti, cioè elementi eterogenei e inconciliabili, poco idonei ad andare d'accordo in un organo che dovrebbe essere essenzialmente sereno, com'è appunto una corte giudiziaria.

Quando, invece, la designazione sia avvenuta non per cinque ma per dieci (e sarei disposto anche ad accettare che la designa-

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1951

zione si facesse per venti: dodici della maggioranza e otto della minoranza), si può poi affidare a un organo superiore imparziale il potere di scegliere in questa rosa i cinque che appaiano per la loro esperienza, per la loro professione, per il loro carattere, i più adatti a fare da giudici. In questo modo si verrebbero a conciliare da una parte l'esigenza di rispettare i diritti della minoranza, e dall'altra l'opportunità di eliminare dalla Corte gli elementi meno idonei.

Questi organi imparziali, secondo me, dovrebbero essere i Presidenti delle due Camere, i quali, d'accordo, su questi dieci designati dovrebbero sceglierne tre fra i primi sei, che sarebbero quelli designati dalla maggioranza, e due fra gli ultimi quattro, che sarebbero quelli designati dalla minoranza; e questi cinque così scelti in questa rosa sarebbero nominati giudici. (*Commenti*).

Questo è il sistema che io vi propongo. E vorrei che voi vi rendeste conto, anche se non lo approvate, dell'intento che muove questa proposta. Probabilmente l'adozione di questo sistema della rosa come *ultima ratio* faciliterebbe il raggiungimento di un risultato positivo nei primi tre scrutini. Se voi, dopo i primi tre scrutini, in cui si tenta di arrivare a una maggioranza qualificata, ponete come *ultima ratio* il ritorno alla maggioranza semplice, questa sarà una specie di istigazione a non arrivare a un accordo nei primi tre scrutini per ricadere in quello che è il sistema più favorevole alla attuale maggioranza. Quando invece voi accettaste questa ulteriore soluzione, non ispirata a intransigenza ma a spirito conciliativo, io ritengo che ciò gioverebbe a far sì che la soluzione si trovi nei primi tre scrutini senza bisogno di passare al quarto.

Ricordo che la settimana scorsa, mentre si cominciava qui la discussione di questo grave problema, un nostro animoso collega interruppe i nostri discorsi gridando che per far tacere le nostre chiacchiere sarebbe opportuno chiudere in una gabbia tutti gli avvocati che continuano a discutere su queste sottigliezze e tenervi a digiuno per cinque giorni. Io apprezzai quest'interruzione; ma devo dirvi che non ho apprezzato ugualmente il fatto che gran parte della stampa, anche quella degli organi più autorevoli, abbia riportato con compiacimento questa interruzione senza curarsi di riportare esattamente gli argomenti attraverso i quali noi cerchiamo, con fatica ed in buona fede, di portar qui ognuno il contributo della propria esperienza, dei propri studi e della propria buona volontà. Per parte mia, siccome non mi sorride andare a finire in una

gabbia, non aggiungo altro: solo mi permetto, per terminare, di richiamare la Camera, con la mia voce modesta ma convinta ed accorata, sulla essenziale importanza di questo principio del rispetto della minoranza che qui si verrebbe a sacrificare. Rendetevi conto, colleghi della maggioranza, che nessuno è eterno; neanche le maggioranze. I tempi cambiano, in bene o in male, secondo le opinioni; ma cambiano rapidamente. Ricordatevi di quell'arma, di cui si sentiva parlare nei romanzi di avventure della nostra infanzia: di quell'arma che si chiama *boomerang*. State attenti che la votazione di stasera non ricada, prima o poi, sulle vostre teste! (*Applausi a sinistra*).

**PRESIDENTE.** Per dare ordine al dibattito, porrò in discussione separatamente i due punti sui quali si basano gli emendamenti, e cioè: il modo di procedere nei primi scrutini e, successivamente, il modo di concludere la votazione nel caso che nei primi scrutini non si raggiunga la maggioranza qualificata.

Comunico il testo dell'emendamento Riccio, firmato anche dagli onorevoli Sallis, Quintieri, Bianchini Laura, Angelucci Nicola, Vicentini, Camposarcuno e Spoleti:

« *Aggiungere all'emendamento Martino:*

« Saranno proclamati eletti coloro che al primo scrutinio avranno riportata la maggioranza preveduta nel comma precedente. Se la predetta maggioranza non è raggiunta da uno o più nomi votati, si procederà, anche nello stesso giorno, limitatamente ad essi, ad un secondo scrutinio a maggioranza di voti ».

L'onorevole Targetti ha presentato il seguente emendamento, firmato anche dagli onorevoli Ghislandi, Merloni, Mancini, Nasi, Bottai, Amadei, Bernardi, Paolucci, Geraci e Carpano Maglioli, riservandosi di illustrarne la seconda parte:

« *Subordinatamente alla reiezione dell'emendamento sostitutivo Targetti e altri apportare le seguenti modificazioni all'emendamento Martino Gaetano:*

I. — *Alle parole:* tre quinti, *sostituire le parole:* due terzi dei componenti il Parlamento.

II. — *Aggiungere, dopo la parola:* Parlamento:

« Se nel primo scrutinio la maggioranza dei due terzi non è stata raggiunta da cinque candidati, si procede ad un secondo scrutinio. Se neppure in questo scrutinio la maggio-

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1951

ranza dei due terzi è stata raggiunta da cinque candidati, si procede alla elezione a maggioranza relativa scrivendo sulla scheda quattro nomi. Si considerano non scritti i nomi eccedenti tale numero. Si dichiarano eletti i cinque candidati che avranno raggiunto il maggior numero di voti ».

LUCIFREDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFREDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero esprimere innanzi tutto il mio pieno consenso circa i rilievi dell'onorevole Calamandrei sulla serietà e sulla importanza di questa discussione, nonché sulla inopportunità di certi commenti che hanno teso a svalutarla. Su questo, credo, siamo tutti d'accordo, perché tutti d'accordo desideriamo che la Corte costituzionale sia, quale dev'essere, un organo costituzionale che, poggiandosi sull'autorità di coloro che ne faranno parte, fattivamente operi per il rispetto delle garanzie costituzionali nel nostro paese.

Ciò premesso, mi dichiaro anch'io favorevole a riconoscere che, in linea di principio, si abbia a ritenere opportuno che una base più larga della semplice maggioranza, per quanto possibile, informi il coefficiente di votazione richiesto per mandare alla Corte costituzionale coloro che in essa dovranno rappresentare le due Camere riunite. Pertanto il gruppo democratico cristiano è favorevole ad accogliere in linea di massima un sistema di votazione imperniato su una maggioranza qualificata. Ciò, naturalmente, per quanto riguarda la prima votazione, perché necessariamente, quando la prima votazione non dia il risultato desiderato, per le votazioni successive occorrerà ricorrere a diversi sistemi.

A questo punto, per limitarmi al problema che in questo momento stiamo trattando, dichiaro che il gruppo democratico cristiano aderisce al principio-base dell'emendamento Martino, cioè che alla prima votazione debba considerarsi elemento-base per la elezione una maggioranza dei tre quinti. Esso presceglie questa maggioranza dei tre quinti, e non quella dei due terzi caldeggiata negli altri emendamenti, perché a favore di questa maggioranza dei due terzi, da coloro che la sostengono, non sono stati adottati altri argomenti all'infuori di quelli tratti dalla situazione contingente nella quale il Parlamento si trova in questo momento; ed io non posso che fare mie, a questo proposito, le osservazioni che testè muoveva l'onorevole Calamandrei, il quale diceva giustamente che

nessuno è eterno, neanche le maggioranze. Quando noi dobbiamo legiferare, quando dobbiamo porre le basi della costruzione di un istituto, di un organismo così importante quale è la Corte costituzionale, daremmo prova di miopia se legiferassimo tenendo presente esclusivamente la situazione contingente del momento e non le esigenze astratte della bontà di un sistema. Per ragioni di carattere generale e per ragioni di carattere specifico, noi riteniamo quindi che la maggioranza dei tre quinti, quale è richiesta nell'emendamento Martino, sia sufficiente per la prima votazione, e pertanto a questo emendamento ci dichiariamo favorevoli.

LA ROCCA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA ROCCA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, in quest'ultima fase della discussione siamo giunti al nocciolo della controversia: escludere o non escludere una considerevole parte del Parlamento dalla collaborazione per la composizione della Corte costituzionale.

Vorrei ricordare, soprattutto a coloro che oggi sostengono una tesi fino a ieri da essi stessi respinta, l'importanza enorme della decisione che la Camera sta per prendere.

Ritengo che nessuno potrà domani accusare questa parte della Camera di aver sabotato l'istituto, che dovrà essere garanzia e baluardo delle libertà e dei diritti dei cittadini.

I colleghi del Senato e della Camera che, nel corso della discussione di questa legge, hanno fatto richiami di carattere storico e di diritto comparato (e tra essi sono uomini di grande cultura e di grande esperienza, come l'onorevole Nitti), hanno riconosciuto che la vitalità della Corte suprema degli Stati Uniti d'America è dipesa essenzialmente dalla rettitudine, dalla fermezza, dalla indipendenza dei giudici che ne hanno fatto parte, a cominciare dal famoso presidente Marshall, a cui soprattutto risale il merito di avere assicurato alla Corte quella indipendenza che ha indotto poi taluno a parlare di « governo di giudici ».

La vitalità di una Corte costituzionale dipende, dunque, dal valore, dal carattere degli uomini che la compongono. Occorre mandare alla Corte uomini indipendenti, che siano dei veri giudici, che siano superiori alle parti. È questa la garanzia prima della funzionalità della Corte. Se la maggioranza parlamentare vorrà invece mandare alla Corte uomini di parte, essa stessa minerà alle basi questo istituto, lo svirilizzerà, gli scaverà la fossa mentre gli dà la vita.

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1951

Questo intendimento della maggioranza governativa viene rivelato soltanto ora. Forse lo si teneva in riserva, forse non si è osato affermarlo fino a ieri. Fino a ieri, anzi, si è sostenuto che nella Corte non dovevano entrare uomini politici ma soltanto dei giudici, e si è gridato all'eresia quando noi, ragionando con più realismo e con maggiore onestà, abbiamo detto che la Corte sarà un organo giurisdizionale, sì, ma in un campo non di rado squisitamente politico. Ora la maggioranza ha cambiato parere: vuole nominare dei « giudici », che siano espressione della maggioranza stessa, dal momento che si nega alla minoranza di partecipare positivamente alla indicazione dei membri della Corte da eleggersi dal Parlamento.

Noi sosteniamo che la Corte è organo giurisdizionale, ma di natura anche politica; che, appunto per ciò, per il connubio dell'elemento della giurisdizionalità con quello sempre presente della politicità, è necessario, è essenziale, è condizione insopprimibile di vitalità e di funzionalità che la scelta dei giudici cada su uomini non di parte; e che per ottenere questo la scelta deve essere fatta, se non per tutti i giudici, almeno per il maggior numero possibile di essi, d'accordo tra maggioranza e minoranza parlamentare.

La Corte costituzionale è stata concepita come sintesi superiore dei tre poteri dello Stato: cinque membri nominati dal Capo dello Stato (potere esecutivo); cinque nominati dall'ordine giudiziario; cinque nominati dal Parlamento. Ma, a dimostrare la natura anche politica dell'istituto, oltre l'osservazione fatta dall'onorevole Gullo — che, cioè, la legittimità costituzionale deve essere valutata alla stregua della interpretazione della legge fondamentale, che è legge essenzialmente politica — basterebbe il fatto che, nella sfera di competenza della Corte rientra, nientemeno, il giudizio, eminentemente politico, sull'attività del Capo dello Stato e dei ministri, che siano stati posti in stato d'accusa dal Parlamento. Dunque, insieme con una funzione a carattere giurisdizionale, esiste una funzione a carattere politico.

Questa è la realtà, e non vi sono professori o filistei che possano negarla.

E da questa realtà un'altra direttamente deriva, egualmente innegabile: che la Corte sarà vitale, sarà funzionale, sarà veramente l'istituto che l'Assemblea Costituente volle creare a suprema garanzia dei diritti costituzionali, se sarà indipendente, se non sarà uno strumento a servizio della maggioranza.

Questo fu il pericolo che volle assolutamente evitare l'Assemblea Costituente. È necessario, forse, colleghi della maggioranza, farvi qualche iniezione alla Pico della Mirandola, per richiamarvi alla memoria quale fu, alla Costituente, il pensiero dell'attuale Capo dello Stato, dell'onorevole Gaetano Martino, e di tanti altri? L'onorevole Einaudi temeva tanto il pericolo che la Corte potesse diventare uno strumento al servizio della maggioranza, che egli, pur di scongiurarlo, non voleva la Corte costituzionale, pensando che difficilmente si sarebbe ottenuta una garanzia di imparzialità quale può offrire la magistratura, il cui organo supremo, la Corte di cassazione, poteva funzionare come regolatore dei conflitti di attribuzione e di competenza. L'onorevole Gaetano Martino disse che i liberali, per il loro orientamento politico, dovrebbero essere per una Costituzione non rigida ma flessibile; ma poiché l'esperienza aveva insegnato loro che qualcosa dell'ordinamento giuridico doveva pur rimanere fermo o non essere agevolmente mutato, i liberali erano addivenuti alla accettazione di un organo supremo di controllo della legittimità costituzionale delle leggi, a condizione però che questo organo non venga meno a quello che è il suo compito essenziale e non cada nelle mani di un partito.

Voi (*Indica il centro*) oggi questo volete!

Ma noi non ve lo consentiremo! Non consentiremo l'asservimento alla maggioranza, che detiene attualmente il potere, di un organo che, se non fosse imparziale e superiore a tutte le parti, sarebbe un'inutile etichetta, una beffa, un vano manto di legalità formale, per coprire le vostre continue illegalità sostanziali!

Noi pertanto voteremo, sia pure in linea subordinata rispetto alla nostra tesi principale, e ciò per evitare il peggio, a favore della prima parte (che è ora in discussione) degli emendamenti Calamandrei e Targetti, convinti che soltanto una votazione qualificata, con un *quorum* tale per cui tutto il Parlamento, nel suo insieme, possa positivamente concorrere alla nomina dei cinque componenti la Corte costituzionale, offra garanzia che la scelta cadrà su uomini indipendenti. (*Applausi all'estrema sinistra*).

CIFALDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIFALDI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, mi pare che la questione sia così impegnativa da indurre ciascuno di noi ad esprimere chiaramente il proprio avviso. Siamo dinanzi a questo problema: se deter-

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1951

minare una maggioranza di due terzi o una maggioranza di tre quinti per l'elezione dei cinque rappresentanti del Parlamento nella Corte costituzionale.

Le ragioni che sono state addotte dal nostro illustre collega, onorevole Calamandrei, non possono non lasciarci perplessi e pensosi su questa questione, giacché impongono, per la loro fondatezza, attenta riflessione.

La conseguenza che deriverebbe dall'accettazione dell'emendamento dell'onorevole Calamandrei (nel proporre i due terzi invece che i tre quinti del numero dei voti necessari all'elezione dei cinque membri di nomina parlamentare nella Corte costituzionale) sarebbe di dover giungere ineluttabilmente ad accettare anche l'altro conseguente suo emendamento, quello cioè che prevede, nella ipotesi in cui non si raggiunga l'accordo sui nomi, di arrivare alla subordinata di nominare dieci o venti persone, sempre dal Parlamento, fra le quali poi siano scelti i cinque da parte dei due Presidenti delle Assemblee legislative.

Ora, poiché sono contrario, nonostante le argomentazioni dell'onorevole Calamandrei, a questa soluzione, in quanto ritengo che essa riporterebbe una rappresentanza di maggioranza e di minoranza in questo organo giurisdizionale laddove invece si è voluto evitare che si potesse ciò verificare (essendosi riconosciuto trattarsi di un organo nel quale non deve esservi la rappresentanza di maggioranza e di minoranza bensì una chiara impostazione di volontà collettiva del Parlamento), sono dell'avviso che non si possa elevare a due terzi il numero dei voti necessari, e ciò per ovvie ragioni.

Con l'esigere i tre quinti sarà egualmente rispettata la necessità di sentire la minoranza nella scelta dei nomi, ma vi sarà una più fondata certezza di intesa. È vero che data la composizione di questa Assemblea nascerebbe il pericolo che una parte importante e rispettabile della nostra Camera, e cioè le sinistre, non avesse un diretto apporto nella composizione della maggioranza dei tre quinti; ma è vero pure che per aversi i tre quinti senza di essa bisognerebbe arrivare ad un accordo fra tutte le altre rappresentanze politiche di questa Camera, accordo che imporrebbe un insieme di volontà e di tendenze assai più contrastanti di quelle che potrebbero esservi fra noi e quella parte della Camera (*Indica l'estrema sinistra*). Se il calcolo fatto dall'onorevole Calamandrei è esatto, per aversi i tre quinti, senza le sini-

stre, bisognerebbe avere addirittura i voti concordati dei rappresentanti dal « movimento sociale italiano » al partito socialista unitario, e questo non credo sia agevole, laddove invece apparirebbe assai più agevole aversi un'intesa su nomi che trovassero un minimo di comune consenso fra la maggioranza e le sinistre.

Vi è di più, onorevoli colleghi. Se noi dovessimo accettare il concetto dei due terzi, avremmo l'ineluttabile necessità dell'accordo con le sinistre, e avremmo quindi il dubbio che tale accordo non possa raggiungersi.

DE MARTINO CARMINE. La terza votazione è a maggioranza semplice.

CIFALDI. E allora bisognerebbe accettare l'emendamento Riccio. È questo che io vorrei evitare. Io vorrei restar fermo sul concetto dei tre quinti e non scendere affatto alla subordinata Riccio, nè alla subordinata Calamandrei.

DE MARTINO CARMINE. Che cosa succederebbe qualora non si raggiungessero i tre quinti?

CIFALDI. Ci troveremo allora di fronte al senso di responsabilità del Parlamento. A me sembra impossibile che non riusciremo a trovare un accordo per l'elezione dei cinque giudici. Indubbiamente, i membri che il Parlamento eleggerà saranno uomini di alto valore e di grande probità: dovranno essere non uomini politici, non uomini iscritti a questo o a quel partito, ma uomini che per la loro preparazione, per la virtù del loro carattere e per la loro cultura dovranno rispondere alla nostra stima e al nostro consenso. Ora, molti ve ne sono che, pur senza avere una spiccata tendenza politica, sono tali da poter riscuotere il nostro plauso e il nostro voto. Quando il Parlamento sa che deve contribuire con una maggioranza qualificata di tre quinti a scegliere cinque persone, darà prova della sua serietà nel concorrere alla formazione di quest'organo costituzionale: non potrà essere scisso da idee partigiane o da sentimenti di faziosità. E intanto, anche se in una prima votazione non raggiungeremo l'accordo, indubbiamente nella seconda votazione l'accordo sarà raggiunto; dovrà esservi una trattativa fra i partiti, e magari una flessione su un nome o sull'altro, ma un punto di consenso vi sarà. Daremo così al paese la sicurezza e la dimostrazione che effettivamente coloro che il Parlamento manderà a comporre la Corte costituzionale avranno la più larga base di suffragi nel Parlamento e potranno riscuotere il più vivo consenso.

Se invece stabiliamo un numero di voti nella proporzione dei due terzi, dovremo per

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1951

forza accogliere l'emendamento Calamandrei o l'emendamento Riccio. Mi permetto però di farvi riflettere, onorevoli colleghi, che l'emendamento Calamandrei, il quale risponderebbe alle esigenze delle minoranze, in questa sede politica non potrà trovare accoglimento nel voto di questa Camera; mentre è facile prevedere che tale accoglimento troverebbe l'emendamento Riccio.

Per questo io insisto nell'affermare che, mantenendo fermo il criterio dei tre quinti, noi avremo trovato l'accordo su una tesi che potrà rispondere a tutte le esigenze. Quindi mi dichiaro favorevole all'emendamento Martino e contrario tanto all'emendamento Calamandrei quanto all'emendamento Riccio.

MARTINO GAETANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTINO GAETANO. Sostenni nel mio intervento nella discussione generale, che, essendo a parer mio la Corte costituzionale organo giurisdizionale, non debba esservi rappresentanza né della maggioranza né della minoranza. Sostenni che coloro i quali saranno eletti, se pur appartengano a partiti della minoranza od a partiti della maggioranza, dovranno per lo meno formalmente essere gli eletti del Parlamento e non gli eletti di una parte di esso: essi non dovranno assumere funzioni di rappresentanza di interessi di parte. Questo io dissi e questo giustificò la presentazione del mio emendamento.

Col mio emendamento che cosa ho voluto io in sostanza postulare? La necessità di un accordo: un accordo indispensabile fra maggioranza e minoranza, affinché insieme, congiuntamente, si pervenga alla elezione dei cinque membri della Corte costituzionale. Quando i cinque saranno eletti congiuntamente dalla maggioranza e dalla minoranza, essi, se pure provengano dalle file della prima o della seconda, non saranno più gli esponenti del pensiero della maggioranza o della minoranza, ma saranno invece dei giudici, investiti di potere giurisdizionale ed eletti da tutto il Parlamento. Questo è lo scopo del mio emendamento.

Ora, se si ammette il criterio (che ella dà già per accettato, onorevole Presidente, e che mi sembra sia dato per accettato anche dal rappresentante del partito democratico cristiano, onorevole Lucifredi) per cui, qualora nella prima o nella seconda o in altre votazioni successive non si raggiunga questo *quorum* dei due terzi o dei tre quinti, debba procedersi con sistema diverso all'elezione dei membri della Corte costituzionale, si viene evidente-

mente ad abbandonare il principio che io ho sostenuto: in tanto ha infatti valore il mio emendamento in quanto esso realizza quel principio; se quel principio non deve essere realizzato, allora mi pare che noi possiamo anche abbandonare questa finzione inutile (che non fa onore al Parlamento italiano) di far precedere una o più votazioni sicuramente sterili. Eleggiamo pure i giudici a maggioranza semplice, come vuole l'onorevole Riccio, ovvero con il sistema Calamandrei, o ancora con il sistema Targetti. Il mio emendamento ha valore soltanto se non v'è alcuna aggiunta, se non si prevede alcuna subordinata.

Io respingo pertanto tutte le aggiunte, tutte le code al mio emendamento: respingo il sistema proposto dall'onorevole Calamandrei, respingo il sistema proposto dall'onorevole Targetti, respingo il sistema proposto dall'onorevole Riccio. Io sostengo che, se il Parlamento vuole veramente che i giudici da esso eletti non siano una rappresentanza di interessi di parte ma siano investiti di funzioni giurisdizionali, essi non debbono essere gli eletti della maggioranza né quelli della minoranza, ma gli eletti del Parlamento.

Ma che cosa succederà — diceva l'onorevole Carmine De Martino — se non saranno eletti alla prima o alla seconda votazione? Ma, collega De Martino, la Costituzione ed il nostro ordinamento interno prevedono un *quorum* per qualsiasi nostra deliberazione. Esso è più o meno elevato, ma esiste sempre. Ed allora noi si potrebbe per ogni nostra deliberazione domandarci: ma che cosa succede se questo *quorum* non si raggiunge? Potrebbe forse il Governo non aver mai il suo voto di fiducia? Potrebbe forse il Presidente della Repubblica non essere eletto? Ebbene, io rispondo semplicemente così: non succede niente! Sarà ripetuta la votazione finché il *quorum* non si raggiunge, o addirittura sarà sciolto il Parlamento se esso non sarà capace di eleggere i giudici della Corte con gli strumenti che la legge gli fornisce.

Orbene, io sono disposto ad accettare pure che ai tre quinti si sostituiscano i due terzi; su un punto però io rimango fermo: sulla necessità di un accordo fra maggioranza e opposizione.

L'onorevole Calamandrei, che — me lo consenta l'illustre collega, per il quale io ho grande stima e sincero affetto — è alquanto sospettoso, ha parlato di tranello. Nessun tranello, onorevole Calamandrei, da parte mia e dell'onorevole Rossi. I conti che ella ha fatto sono errati. Ella suppone che con la maggioranza qualificata di tre quarti possano venire

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1951

esclusi i partiti dell'estrema sinistra, e che un accordo possa realizzarsi senza di essi. Ella ha allora scarsa fiducia nella resistenza del suo partito in un atteggiamento di opposizione e pensa che esso possa passare dall'altro lato. (*Si ride*). Ciò forse può essere giustificato; ma ella ritiene pure che i monarchici, i deputati del movimento sociale, i liberali, i numerosi indipendenti del Senato (sempre così teneri per le istanze dell'opposizione) siano coalizzati per escludere i due partiti dell'estrema sinistra, con la maggioranza democristiana. E questo mi sembra poco credibile.

Comunque, poiché i due terzi rappresentano un *quorum* ancora più elevato e quindi una coercizione ancora più forte, io sono disposto ad aderire a tale proposta.

Onorevoli colleghi, se la coerenza esiste tuttavia, io credo che tutti qui dentro dovrebbero essere favorevoli al mio emendamento.

Favorevoli al principio che lo ispira sono infatti il relatore, il Governo, l'opposizione.

Il relatore — debbo io rileggere le parole che egli scrisse nella sua relazione? —: « per assicurare il rispetto e l'attuazione, in particolare, del principio dell'assoluta indipendenza, al quale si ispirano le linee generali tracciate dalla Costituzione per la nomina dei componenti della Corte, è necessario un sistema che renda possibile l'accordo di tutte le forze politiche per la scelta, che consenta di costituire la Corte in modo che i componenti siano i rappresentanti di tutti e di nessuna corrente politica ». Questo disse l'onorevole relatore. Se egli è coerente con se stesso, egli ora ci dirà, sia pure parlando a titolo personale, che egli è contrario all'emendamento Riccio, che è contrario all'aggiunta dell'onorevole Calamandrei, che è contrario all'aggiunta dell'onorevole Targetti. Egli non può che rimanere fedele a quel solo sistema che il collega Rossi ed io abbiamo proposto!

E il Governo? Che cosa ci diceva in questa stessa seduta l'onorevole ministro Petrilli? « Non è concepibile una rappresentanza di minoranza perché non è concepibile una rappresentanza di maggioranza ». Potrebbe ora l'onorevole Petrilli dichiarare che egli accetta l'aggiunta proposta dall'onorevole Riccio, con la quale appunto avremmo una rappresentanza di maggioranza?

E l'opposizione? L'onorevole De Martino Francesco, autorevole rappresentante dell'opposizione, non ha egli poc'anzi assai validamente svolto solidi argomenti in favore della mia tesi, di quella che io sostenni nel corso della discussione generale, di quella che qui ho ancora dianzi ricordato?

Non ha egli detto che è necessario un allargamento della base, che è necessario che i giudici non siano eletti da una parte del Parlamento ma eletti dalla più grande parte possibile della Camera e del Senato? E la medesima cosa non ha detto l'onorevole Calamandrei, associandosi egli pure all'onorevole De Martino? Non ha detto che « bisogna farsi che il criterio politico della scelta dei giudici da parte del Parlamento sia il più limitato possibile »?

Noi, dunque, dovremmo su questo terreno trovare l'accordo di tutti, del relatore, del ministro e dell'opposizione. Io spero che ciò si realizzi. (*Vivi applausi a sinistra e all'estrema sinistra*).

LEONE, *Presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONE, *Presidente della Commissione*. Affinché la votazione sia chiara per tutti, la Commissione, a maggioranza, dichiara di far proprio il testo Martino integrato dall'emendamento Riccio, e quindi chiede si voti in riferimento a questo testo.

PRESIDENTE. L'onorevole Martino ha dichiarato di non accogliere alcuna aggiunta al suo emendamento. Comunque, procederemo a suo tempo alla votazione per divisione. La Camera, intanto, ha preso atto della dichiarazione della Commissione.

Data l'ora tarda, rinvio a domani il seguito della discussione.

## Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

GIOLITTI, *Segretario*, legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere il suo pensiero in ordine agli incidenti verificatisi a Cagliari il 30 gennaio 1951, in cui la forza pubblica ha malmenato ed arrestato due donne che manifestavano contro la guerra, violando in tal modo i diritti costituzionali e ogni rispetto per la legalità democratica.

(2152)

« CAPALOZZA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere quali provvedimenti abbia disposto per tutelare la libertà di lavoro negli stabilimenti di Pontedera, dopo la barbara aggressione che ha determinato la morte dell'operaio Natalino Macchi.

(2153)

« ALMIRANTE ».

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1951

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere quali urgenti provvedimenti intende adottare per l'immediata corresponsione ai vigili del fuoco dei miglioramenti economici (mensa e assegno suppletivo) già concessi agli agenti di pubblica sicurezza, cui i vigili del fuoco sono equiparati agli effetti economici, con il decreto presidenziale 14 settembre 1950, n. 807, e con decorrenza dal 1° luglio 1949, miglioramenti che l'Amministrazione del Corpo vigili del fuoco non è in grado di corrispondere per il deficit creato nella Cassa sovvenzioni antincendi dalla mancata concessione delle integrazioni di fondi da parte del tesoro.

« E ciò, in considerazione del grave malcontento dei vigili del fuoco derivante dallo stato di disagio economico in cui versa la benemerita categoria, il cui rischioso, faticoso servizio, lo spirito di sacrificio di cui dà testimonianza quotidiana e la sua esemplare compostezza e disciplina non giustificano certamente il trattamento di inferiorità ad essa fatto nei confronti di tutte le altre categorie statali assimilate.

« Tale inferiorità è aggravata dalle trattative che essa deve sopportare sulle attuali insufficienti retribuzioni, in dipendenza dei maggiori contributi I.N.A.D.E.L., contributi arretrati per pensioni, restituzione eccedenze degli acconti concessi, ecc.

(2154)

« SANTI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri della difesa e del tesoro, per sapere:

1°) le ragioni per le quali due società italiane di navigazione aerea hanno soppresso delle importanti linee di traffico interno ed internazionale;

2°) e quali urgenti provvedimenti il Governo abbia disposto od intenda disporre onde ovviare ai danni derivanti da tale soppressione, e particolarmente al fine di:

a) impedire la menomazione della già modesta consistenza dell'aviazione civile italiana, anche in relazione al considerevole traffico aereo che società estere svolgono in Italia;

b) evitare sia la dispersione del prezioso patrimonio aeronautico rappresentato specialmente dal personale navigante e tecnico, che le immediate dannose ripercussioni che la suaccennata soppressione di linee aeree causa non soltanto alle categorie più direttamente interessate, ma anche ai traffici in generale ed allo stesso prestigio dell'Italia;

c) avviare con impegno e con mezzi adeguati l'aviazione civile verso quell'assetto stabile e quell'efficienza la cui attuazione ha carattere di necessità e di urgenza di fronte alle imprescindibili esigenze del traffico aereo interno ed internazionale dell'Italia.

(2155)

« AMBROSINI, SAILIS ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei trasporti, per sapere se sia a conoscenza dei gravi inconvenienti denunciati dai cinque sindaci del Comelico rappresentanti una popolazione di 13.000 unità rimasta per dieci giorni completamente isolata a seguito di nevicata che ostruirono totalmente la strada statale Carnica 52-bis, e quali siano le ragioni che hanno suggerito all'A.N.A.S. di Bolzano a dare la più diligente attenzione all'apertura di strade quali quella di Misurina e di Passo Mauria al solo scopo di favorire qualche turista, ignorando il dramma di una intera vallata; e se non creda opportuno prendere accordi con il Ministro dei lavori pubblici allo scopo di provvedere, nel tratto Cima-Cogna Santo Stefano e nei punti soggetti a frane e a valanghe, di adeguate tettoie che garantiscano la incolumità dei passanti.

(2156)

« BETTIOL FRANCESCO GIORGIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della marina mercantile, per chiedere se non intenda revocare la disposizione data con circolare di bloccare il 20 per cento dei turni di avvicendamento del personale di bordo.

« È noto infatti che data la disoccupazione esistente questa disposizione sanziona, praticamente, la esclusione permanente di un certo numero di marittimi.

« In particolare i marittimi napoletani, che già sono vittime di una sproporzionata assunzione rispetto alle altre regioni, sono danneggiati dalla disposizione di cui si parla.

(2157)

« MAGLIETTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri, per sapere se e come intenda intervenire per proteggere la vita di tutti i sinistrati della vecchia caserma Santa Chiara di Cosenza; ai quali le autorità locali, con una insensibilità che rappresenta il cinismo, hanno intimato di abbandonare immediatamente i locali, giudicati malsicuri dal Genio civile, senza preoccuparsi in alcun modo di provvedere diversamente alla loro sistemazione.

(2158)

« MANCINI ».



## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1951

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro senza portafoglio La Malfa, per conoscere se risponda alle direttive del Governo l'esclusione dei rappresentanti dei lavoratori dal Consiglio di amministrazione della Società Ansaldo, in aperta violazione degli accordi vigenti fin dal 1945 nelle aziende I.R.I. (2159) « GIOLITTI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro senza portafoglio La Malfa e il Ministro del tesoro, per conoscere se il Governo approva l'esclusione della rappresentanza delle maestranze dell'Ansaldo di Genova dal Consiglio d'amministrazione di questa società dell'I.R.I., rappresentanza che esse avevano ottenuto fin dalla liberazione. (2160) « PIERACCINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere se non ritiene opportuno provvedere d'urgenza a stabilire il prezzo dei concimi fosfatici e precisamente del perfosfato minerale. « Le concimazioni avrebbero già dovuto essere iniziate; l'agricoltura subirà, perciò, un grave danno se non si provvederà a stabilire il prezzo definitivo. (2161) « TONENGO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere quali sono i motivi che hanno indotto il prefetto di Forlì a sospendere dalle sue funzioni il sindaco di Galeata. (2162) « REALI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per sapere se è a conoscenza che ai commissari dei concorsi magistrali 1948 della provincia di Alessandria non sono ancora state pagate le indennità di esame. (2163) « LOZZA ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere i motivi che hanno indotto il prefetto di Padova a rifiutare l'esecuzione dell'ordinanza sospensiva del Consiglio di Stato in merito all'appalto dell'esazione delle imposte di consumo nel comune di Stanghella, con grave danno dell'amministrazione e dei contribuenti. (2164) « CESSI, COSTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i Ministri dell'agricoltura e foreste e dei lavori pubblici, per conoscere quali provvedimenti intendano adottare, in forma concreta ed urgente, per aiutare gli agricoltori e la popolazione di Ghedi (Brescia) vittima di quattro straripamenti in 40 giorni del torrente Garza con gravissimi danni a vaste colture agricole e alle modeste abitazioni dei contadini.

« L'interrogante domanda, inoltre, che vengano adottati dalle competenti autorità provvedimenti atti ad evitare il ripetersi di simili disastri, creando una rete di canali capace di impedire gli straripamenti del Garza stesso. (2165) « CHIARINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere i motivi per cui non abbia ancora provveduto e come intenda sollecitamente provvedere alla ricostruzione dell'edificio dell'Istituto magistrale « L. Morselli di Pesaro », il cui progetto fu trasmesso dal Provveditorato alle opere pubbliche di Ancona fin dal 10 luglio 1950, quando è noto che le predette scuole funzionano attualmente in locali antigiuridici e indecorosi. (2166) « BOIDI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere se siano state elaborate le attese disposizioni legislative riguardanti i danneggiati dal terremoto d'Abruzzo dell'autunno 1950. (2167) « RIVERA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i Ministri dell'interno e del lavoro e previdenza sociale, per conoscere i motivi per i quali l'autorità di pubblica sicurezza di Cecina (Livorno) ha impedito a dei lavoratori iscritti alla locale Sezione del M.S.I. di partecipare ai funerali di un lavoratore francese defunto nel noto incidente ferroviario avvenuto a Bolgheri; divieto che ha sollevato meraviglia e indignazione anche presso la Società francese S.E.C.O. dalla quale dipendeva il lavoratore defunto. (L'interrogante chiede la risposta scritta). (4510) « MICHELINI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri del tesoro e dei lavori pubblici, per conoscere se non ritengano necessario ed urgente prorogare, con tempestiva norma di

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1951

legge, il termine di inizio per il rimborso dei ratei trentennali, previsto dal decreto legislativo 20 agosto 1945, n. 517, a carico dei comuni beneficiari.

« Basta appena accennare infatti alle condizioni deficitarie dei bilanci comunali ed ai pesanti oneri che essi debbono continuamente assumersi per alleggerire la disoccupazione locale; situazione che suggerisce quanto meno l'opportunità di procrastinare fino a che idonei provvedimenti di riassetto amministrativo dei comuni e delle provincie consentano una meno onerosa sistemazione delle loro pendenze verso lo Stato. (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).

(4511) « FRANCESCHINI, FERRARESE, LIZIER, GUARIENTO, MORO FRANCESCO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro degli affari esteri, per conoscere le ragioni per le quali l'« Alitalia » ha improvvisamente decisa la soppressione di ogni collegamento aereo con Tripoli, proprio nel momento in cui la partecipazione dell'Italia alla collaborazione in Libia entra in fase di efficienza con promettenti segni di riconoscimento. Un simile provvedimento, spezzando l'ultimo legame visibile fra gli italiani della Libia e la madrepatria, ha destato penosa impressione fra quelli e suscitato sfavorevoli commenti fra gli stranieri. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(4512) « DI FAUSTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere se e quando verrà sistemata mediante rettifica ed ampliamento la strada che da Ascoli Piceno conduce a Lisciano del Tronto, opera più volte promessa per la sua improrogabile necessità ed urgenza e mai compiuta, con gravissimo disagio ed indignazione della popolazione di Lisciano e delle frazioni viciniori di Valli, Grillo e Torricchio. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(4513) « CAPALOZZA ».

« La sottoscritta chiede d'interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per sapere per quali motivi:

1°) l'indennità di presenza non è stata corrisposta agli insegnanti elementari della città di Cagliari nei mesi di maggio, giugno, novembre e dicembre 1950;

2°) l'indennità di presenza e di lavoro straordinario agli insegnanti elementari di

tutta la provincia di Cagliari (esclusa la città) non è stata corrisposta dal mese di aprile 1950 ad oggi;

3°) il conguaglio sull'indennità di presenza dal 1° luglio 1949 al 30 giugno 1950 non è stato versato a tutti gli insegnanti elementari di Cagliari città e della provincia;

4°) in molti circoli della provincia di Cagliari non è stata ancora corrisposta l'indennità di studio dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 1950. (*La interrogante chiede la risposta scritta*).

(4314) « GALLICO SPANO NADIA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro senza portafoglio Campilli, per conoscere se nel programma delle opere straordinarie da realizzarsi ai sensi della legge 10 agosto 1950, n. 647, sulle zone depresse è stato incluso il completamente del tronco stradale Palazzuolo-Colle di Casaglia (strada dell'Alpe) indispensabile per la viabilità di tutta la zona montana dell'Alto Senio e per arrestare l'esodo di quelle popolazioni rurali. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(4515) « DONATINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro delle finanze, per sapere se non ritenga opportuno, ai fini fiscali, di equiparare gli Enti comunali di assistenza alle Amministrazioni dello Stato. Ciò in analogia a quanto disposto per l'Opera nazionale maternità e infanzia con il decreto legislativo 24 dicembre 1934, n. 2316, e per l'Unione italiana ciechi con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 settembre 1947, n. 1047. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(4516) « VIGORELLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei trasporti, per conoscere le ragioni per le quali da parte dell'Amministrazione ferroviaria si indugia nell'applicazione delle disposizioni previste dal decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, con le quali si estendevano agli ex combattenti e reduci della guerra attuale le provvidenze e i benefici economici e di carriera di cui avevano usufruito i combattenti della guerra 1915-18 e successive, tenuto conto che le domande degli interessati e le documentazioni relative richieste dal *Bollettino Ufficiale* delle ferrovie dello Stato n. 7, del 15 maggio 1948, furono già da tempo presentate dagli interessati. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(4517) « VIOLA ».

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1951

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere come ritenga che si debba procedere al completamento delle reti interne degli acquedotti dei comuni lucani, affidati in gestione all'Ente autonomo acquedotto pugliese, in considerazione che l'esecuzione di tali opere, in base alla legge speciale per la Basilicata, del 1904, è di competenza dello Stato e che mentre sono previsti, a favore del Provveditorato alle opere pubbliche di Potenza, degli stanziamenti, sia pure insufficienti, per la costruzione ed il completamento degli acquedotti in gestione dei comuni, nessuna assegnazione viene fatta al predetto ente, per cui c'è da pensare che il Ministero voglia fare affrontare tali compiti con le scarsissime disponibilità del Provveditorato alle opere pubbliche.

« L'interrogante chiede in particolare di conoscere come si intenda provvedere al completamento della rete interna dell'acquedotto di Oppido Lucano, urgentemente necessario non soltanto per soddisfare le vitali esigenze di una larga parte di quella popolazione, ma anche perché il rinvio delle opere richieste, relative ad alcuni rioni che stanno per essere consolidati, comporterebbe un doppio lavoro, con un rilevante maggiore onere. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

(4518)

« MAROTTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro senza portafoglio Campilli, per sapere se delle zone che beneficieranno della legge 10 agosto 1950, n. 646 — secondo i criteri dal Ministro esposti nella conferenza-stampa dell'8 gennaio 1951 — facciano parte (e quali) centri turistici dell'Abruzzo.

« E per sapere altresì, se la Cassa per il Mezzogiorno abbia predisposto progetti per le opere da compiersi al fine di sviluppare l'industria turistica nella regione abruzzese che vanta zone tradizionali e internazionalmente conosciute (Campo Imperatore, Parco Nazionale, Scanno, Roccaraso, Ovindoli, ecc.).

(4519)

« CORBI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri, per conoscere per quali motivi è stato disposto lo scioglimento del Consiglio direttivo provinciale dell'E.N.A.L. di Firenze, regolarmente eletto dagli iscritti di quella Associazione. *(Gli interroganti chiedono la risposta scritta)*.

(4520)

« PIERACCINI, MONTELATICI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere quando ritiene che possa essere esaminato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici il progetto delle case popolari per i dipendenti comunali, da costruirsi a Boiano (Campobasso), e perché consideri se non sia opportuno sollecitare tale esame, avendo il predetto comune già ottenuto dalla Cassa depositi e prestiti il mutuo di 15 milioni di lire, necessari per la costruzione. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

(4521)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere quando potrà essere emesso il decreto di contributo da parte dello Stato sulla spesa di lire 16 milioni, occorrente per il completamento delle fognature in Rotello e relativa pavimentazione stradale.

« Tale opera è compresa nel programma esecutivo delle opere ammesse a godere dei benefici della legge 3 agosto 1949, n. 589. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

(4522)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere le sue determinazioni relativamente al completamento dei lavori di riparazione dello stabile di proprietà comunale, adibito a sede della caserma dei carabinieri, in Salcito (Campobasso). *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

(4523)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere se non ritiene opportuno provvedere al completamento, nel corrente esercizio finanziario, delle riparazioni alle strade interne del comune di Busso (Campobasso), danneggiate dalla guerra. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

(4524)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere le sue determinazioni in merito alla proposta istituzione nel comune di Boiano (Campobasso) di un cantiere-scuola per lavoratori disoccupati, la cui attività porterebbe alla costruzione di un tratto di strada montana, che parte dalla borgata Civita e

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1951

mena alla montagna del Matese, donde grandi vantaggi ai disoccupati, al patrimonio boschivo e per l'incremento turistico del comune. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(4525)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del tesoro, per conoscere se la Cassa depositi e prestiti è disposta ad accogliere la domanda di mutuo di lire 10 milioni, formulata dal comune di Portocannone (Campobasso) per la costruzione di case popolari. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(4526)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della difesa, per conoscere se non ritenga opportuno — in analogia a quanto da tempo disposto in favore degli ufficiali dell'Esercito e per i funzionari civili del Ministero della difesa (Aeronautica) — disporre, perché per tutto il 1951 sia sospeso l'obbligo di sostenere gli esami per la promozione di maggiore dei capitani dell'Arma aeronautica. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(4527)

« GUADALUPI ».

« La sottoscritta chiede d'interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per sapere se è a conoscenza che ai commissari dei concorsi magistrali 1948 della provincia di Savona non sono ancora state pagate le indennità d'esame. (*La interrogante chiede la risposta scritta*).

(4528)

« MINELLA ANGIOLA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per sapere per quali motivi non è stata pagata agli insegnanti del Liceo classico governativo di Alessandria la indennità di funzione (cioè quella ch'era un tempo l'indennità di studio) per i mesi dicembre 1950 e gennaio 1951. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(4529)

« LOZZA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro di grazia e giustizia, per conoscere se non creda opportuno segnalare con la necessaria urgenza ai capi delle Corti di appello della Repubblica, per un intervento riparatore, l'illegale applicazione che vien fatta da parte di moltissimi Tribunali e Corti dell'articolo 4 della legge 13 giugno 1942, n. 794, sugli onorari di avvocato e procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile.

« A mente del citato articolo 4, soltanto nelle cause di particolare semplicità gli onorari possono essere ridotti sino alla metà dei minimi.

« Senonché in alcuni Tribunali e Corti di appello è invalso l'uso, in tema di liquidazione a carico della parte soccombente, non solo di non liquidare mai il massimo, anche là dove l'importanza ed il valore della causa lo consentano, ma di non rispettare gli onorari minimi stabiliti dalla tariffa, che l'articolo 24 della stessa legge, salvo l'eccezione su ricordata, dichiara inderogabili.

« La qual cosa importa che la parte vittoriosa, ove non voglia, con forte dispendio, gravarsi per la sola liquidazione degli onorari deve, *obtoro collo*, subire la manifesta violazione della legge; violazione che rappresenta anche una biasimevole svalutazione dell'opera dell'avvocatura nei confronti del proprio cliente. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(4530)

« GERACI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per sapere quali siano i motivi per cui non vengano corrisposti gli assegni e le indennità di studio già da tempo maturate ai presidi delle scuole medie che a stento vivono per la meschinità dei loro stipendi; e cosa intenda fare per l'avvenire pur di ovviare a tale inconveniente. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(4531)

« D'AMBROSIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere le sue determinazioni in relazione alla richiesta avanzata dal comune di Colle Val d'Elsa (Siena), ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, di contributo statale per la costruzione di un edificio scolastico in frazione « Gracciano » ed uno in quella « Campiglia », richiesto fino dal 10 settembre 1949.

« L'interrogante fa presente che, per ovviare alle gravi deficienze dell'edilizia scolastica, il comune suddetto, malgrado le enormi difficoltà da superare, ha già provveduto alla costruzione di una scuola rurale durante il 1950 ed ha in programma per il corrente anno la costruzione di altra scuola in frazione « Quartaia », sempre con totale finanziamento a carico del bilancio comunale, a dimostrazione della buona volontà di quell'Amministrazione di volere risolvere il grave proble-

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1951

ma anche con il massimo contributo possibile dei suoi amministrati. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(4532)

« BAGLIONI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei trasporti, per conoscere se è vero che a circa 50 operai di San Giovanni in Fiore, che hanno lavorato dal 1948 al 1950 per la costruzione della ferrovia silana, si oppone il rifiuto del pagamento di indennità di lavoro ad essi spettante nella misura di circa 3 milioni e 800 mila lire per mancata emissione dei relativi mandati da parte dell'Amministrazione delle ferrovie calabro-lucane, a favore della ditta appaltatrice.

« L'interrogante chiede, infine, quali provvedimenti il Ministro intenda prendere al riguardo. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(4533)

« CASSIANI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere:

1°) se risponde a verità che in varie città d'Italia numerosi alloggi per i lavoratori costruiti a cura del Comitato I.N.A.-Case e ultimati da vari mesi sono ancora disabitati, con deterioramento spesso grave specialmente negli accessori, in attesa che le competenti Commissioni locali designino gli assegnatari;

2°) se non intenda sollecitare le suddette Commissioni perché conducano a compimento al più presto possibile il loro lavoro e non intenda rivedere i criteri e le procedure fino ad oggi stabiliti per l'assegnazione degli alloggi, in particolare consentendo la presentazione per il futuro delle domande per l'assegnazione degli alloggi medesimi soltanto a coloro che si trovano in particolari condizioni di disagio e di bisogno. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(4534)

« DE' COCCI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere — dato che sono già in corso i lavori preparatori del nuovo censimento della popolazione — in quale modo e in quale misura lo Stato intenda intervenire in favore dei comuni per sopperire alle onerose spese relative al censimento stesso. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(4535)

« DE' COCCI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione, per conoscere i motivi del lungo e persistente ritardo con cui viene pagata ai professori delle scuole medie l'indennità di studio, che rappresenta per essi un indispensabile, per quanto piccolo, arrotondamento del magro stipendio; quali provvedimenti intendano adottare per eliminare le cause di siffatta deplorabile mora, che suscita vivo malcontento e profonda irritazione nei professori ed è quindi causa di turbamento dell'ordine scolastico. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(4536)

« BOLDI ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni testè lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

**La seduta termina alle 20,45.**

*Ordine del giorno per la seduta di domani.*

*Alle ore 16:*

1. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale. (*Approvato dal Senato*). (469);

*e della proposta di legge costituzionale:*

LEONE ed altri: Integrazione delle norme della Costituzione concernenti la Corte costituzionale. (1292).

*Relatore* Tesauro.

2. — *Discussione del disegno di legge:*

Ratifica dell'Accordo in materia di emigrazione concluso a Buenos Aires, tra l'Italia e l'Argentina, il 26 gennaio 1948. (*Approvato dal Senato*). (513). — *Relatore* Repossi.

3. — *Discussione della proposta di legge:*

COLI: Norme per la rivalutazione delle rendite vitalizie in denaro. (766). — *Relatore* Lecciso.

4. — *Discussione del disegno di legge:*

Norme sul referendum e sulla iniziativa legislativa del popolo. (349);

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1951

e della proposta di legge:

DE MARTINO FRANCESCO ed altri: *Referendum* popolare di abrogazione delle leggi o degli atti aventi valore di legge. (148).

*Relatore* Lucifredi.

5. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Costituzione e funzionamento degli organi regionali. (*Urgenza*). (211). — *Relatori*: Migliori, Lucifredi, Resta e Russo.

6. — *Discussione dei disegni di legge:*

Norme per l'elezione dei Consigli regionali. (986). — *Relatori*: Lucifredi, *per la maggioranza*, e Vigorelli, *di minoranza*.

Autorizzazione di spese straordinarie del Ministero della difesa da effettuare nell'eser-

cizio finanziario 1950-51 per il potenziamento della difesa del Paese. (1581). — *Relatore* Meda.

7. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Riordinamento del Tribunale supremo militare. (248). — *Relatori*: Leone Giovanni e Carignani.

8. — *Seguito della discussione della mozione degli onorevoli Laconi ed altri.*

---

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

Dott. ALBERTO GIUGANINO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI